SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 marzo 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3852).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;

VISTE le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 articolo 6 e 7 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di una più proficua azione finalizzata al superamento del summenzionato contesto emergenziale, adeguare le previsioni contenute nelle citata ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni al mutato quadro normativo nella materia ambientale determinata dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;**CONSIDERATA** altresì la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile, e ciò al fine di favorire la rapida l'ultimazione degli interventi per il definitivo superamento della situazione di emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita;

D'INTESA con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di cui alla nota del 17 febbraio 2010;

ACQUISITA l'intesa della Regione Siciliana con nota del 17 febbraio 2010;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

Art. 1

1. Il Presidente della Regione Siciliana è confermato, fino al termine dello stato d'emergenza, Commissario delegato in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione Siciliana, già nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

1. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Prof. Ing. Dario Ticali, è nominato Soggetto attuatore che opera anche sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato.
2. Al sopra citato Soggetto attuatore spetta un compenso in misura pari all'80% del trattamento economico dei Dirigenti di I fascia della Regione Siciliana, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 3

1. Il Soggetto attuatore, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti in materia di bonifica dei siti inquinati, anche con riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'articolo 242, 250 e 251 del decreto legislativo n.152/2006:
   a) a predisporre ed approvare i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
   b) ad approvare e realizzare gli interventi e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;
   c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
   d) ad aggiornare il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari, sentita l'Amministrazione regionale;
   e) all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute.
2. Il Soggetto attuatore, per i siti inquinati di interesse nazionale, di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede ai sensi del comma 1.
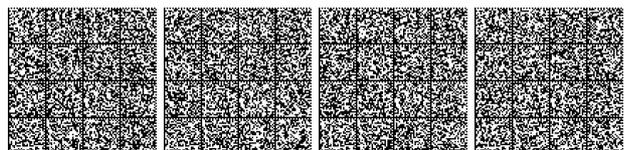
Art. 4

1. Il Soggetto attuatore realizza le attività di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza ed individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate nonché di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua, anche avvalendosi degli enti e soggetti, pubblici e privati, che gestiscono invasi, un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, nel rispetto delle Convenzioni e degli accordi esistenti.

2. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto attuatore, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti, individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 100, 105 e 106 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5

1. Per l'espletamento della attività previste dalla presente ordinanza il Soggetto attuatore, provvede a valere sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983/1999, anche mediante la firma degli ordini di pagare e dei mandati di contabilità speciale.
2. Il Commissario delegato ovvero il Soggetto attuatore può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.
3. Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a trasferire nella contabilità speciale del Commissario delegato, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

Art. 6

1. Il Commissario delegato e il Soggetto attuatore si avvalgono delle Amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazioni regionali, delle Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPRA, delle Società specializzate nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle Società di scopo di Società a capitale pubblico.
2. Il Commissario delegato e il Soggetto attuatore si avvalgono, inoltre, dei Nuclei Operativi Ecologici dell'Arma dei Carabinieri, dei Nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali e provinciali della Regione Siciliana e del Corpo forestale della Regione siciliana.
3. Al comma 2 dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:"nonché di trenta unità presso le prefetture a disposizione dei Prefetti" sono soppresse.
4. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, nell'ambito delle unità di personale di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore provvedono a costituire due strutture composte, rispettivamente da venti unità di personale individuati tra il personale della Pubblica Amministrazione e degli Enti di cui ai commi precedenti posti anche in posizione di comando o distacco.

5. Al personale di cui al comma 4 si applicano i benefici previsti dall'articolo 10, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
6. All'entrata in vigore della presente ordinanza sono revocati tutti i distacchi ed i comandi precedentemente disposti dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Al personale della struttura commissariale al quale è conferito l'incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento e collaudatore delle opere è corrisposto, un compenso nella misura prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
8. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal Soggetto attuatore, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
9. Il Soggetto attuatore nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze può avvalersi di tre esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il compenso per i suddetti esperti è stabilito dal Soggetto Attuatore, con proprio provvedimento.
10. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività occorrenti per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare composto da tre esperti, di cui uno designato dal Ministro con funzioni di Presidente, uno designato dal Presidente della regione Siciliana e uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri La Commissione coadiuva il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana e il Soggetto attuatore, nell'attuazione dei loro incombenti, su richiesta degli stessi.
11. Ai soggetti di cui al comma 10 si applica quanto disposto dal comma 3 dall'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo n. 3190 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore è autorizzato, ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a derogare alle sotto elencate disposizioni:
   - legge 20 marzo 1865, n. 2248 – allegato E, titolo VI, art. 331;
   - legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;
   - regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9,10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;
   - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14,15,19 e 20;
   - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8,12, 17;
   - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II – Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;
   - regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;
   - legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;
   - legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 11;
   - legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10,11, 12, 13, 19, 20;
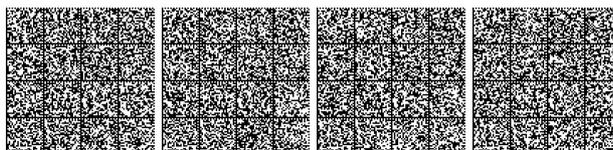
- legge 18 dicembre 1973, n. 836, articolo 8, comma 1, periodo II;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;
- legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 4;
- legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 3;
- legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1,1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, l-sexties;
- decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;
- legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater ,16 e 17;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
- decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 58, commi 2, 3 e 5, articolo 60;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 articoli 5, 6 e 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 -*bis* e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116,118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144,146, 147, 148, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- articolo 17, comma 30, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge n. 102 del 2009;
- articolo 7, comma 6 bis, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 3, comma 54, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 61, commi 7 -*bis* e 9;
- legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 26.
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 41, 45, 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 208, 210, 211, 214, 216, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 255 comma 1
- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 9 e 10;
- leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire;
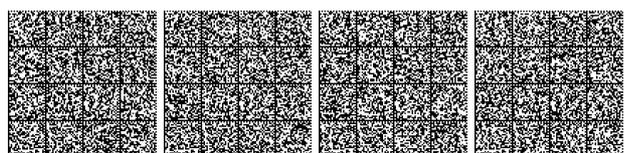
2. Il Soggetto attuatore può predisporre lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell'allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, e mette a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora dallo studio di impatto ambientale risulti che detti progetti di interventi ed opere determinano ripercussioni ambientali rilevanti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente Autorità entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tale ultimo fine le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all'attivazione della procedura di valutazione di impatto e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni.
3. L'approvazione dei progetti da parte del Soggetto attuatore sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, e al Programma di attuazione della rete fognaria (P.A.R.F.), e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
   lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.
4. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Soggetto attuatore, è autorizzato ad avvalersi di Società specializzate a totale capitale pubblico, stipulando apposite Convenzioni. Le predette Società devono essere in possesso di specifiche ed adeguate competenze per la progettazione e per l'attivazione e gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi emergenziali, nonché dotate di uno specifico know-how per coordinare e gestire progetti nel campo della bonifica delle aree inquinate.
5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
6. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Soggetto Attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8

1. Gli articoli 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, i commi 2, 3, 4, 5, dell'articolo 7 e i commi 1, 3, 3-bis, 6, 8, 9 dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999 n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.
2. Le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione dell'articolo 5, comma 2, n. 3072 del 21 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 3136 del 25 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 3190 del 22 marzo 2002 con esclusione dell'articolo 17 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate.
3. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004 n. 3334, l'articolo 2, commi, 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 n. 3354, l'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2004 n. 3361, l'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 n. 3388 e gli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 n. 3508, sono soppressi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02539
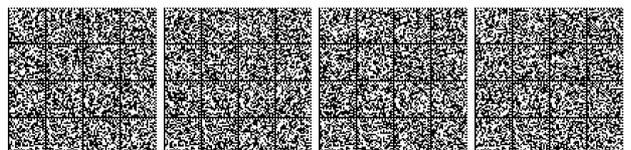
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei. (Ordinanza n. 3851).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;*

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 200*8*, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, n. 3692, come modificata dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2008, n. 3696 e dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008, n. 3707;

VISTO l'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3742;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale è dichiarato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, come modificata dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009;

TENUTO CONTO che in data 13 novembre 2009 la Commissione generale di indirizzo e coordinamento istituita con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, n. 3692 e successive modificazioni ed integrazioni ha approvato il Piano degli Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della citata ordinanza n. 3692/2008;

RAVVISATA la necessità di garantire continuità alle attività per il superamento della grave situazione di criticità che interessa l'area archeologica di Pompei, per la salvaguardia della collettività, per la tutela della salute pubblica, per garantire il patrimonio archeologico e storico-artistico dell'area in rassegna e per assicurarne la migliore fruibilità, nonché per rilanciare l'immagine del sito archeologico nel contesto nazionale ed internazionale attraverso mirati interventi di facilitazione per l'accesso ai luoghi e di campagne di comunicazione ed informazione;
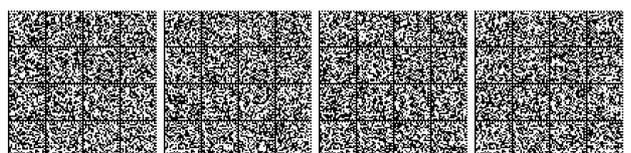
VISTA la nota del 29 gennaio 2010 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la nota del 16 febbraio 2010 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;

ACQUISITA l'intesa della regione Campania con nota del 12 febbraio 2010;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

ART. 1

1. Al fine di garantire continuità all'attività volta al superamento del contesto emergenziale in atto nell'area archeologica di Pompei ed in particolare per provvedere all'adozione di misure urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico dell'area in rassegna, nonché per assicurare la tutela della collettività e della salute pubblica, è trasferita sulla contabilità speciale n. 5197, intestata al Commissario delegato, la somma di euro 21.000.000,00 a valere sulle risorse FAS – Fondo per le aree sottoutilizzate - 2007/2013 assegnate alla Regione Campania, nonché la somma di 18.000.000,00 euro a carico della contabilità della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

ART. 2

1. All'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:
   "8-bis. Nell'ambito delle iniziative connesse all'adozione del Piano del Commercio di cui al comma 8 ed allo scopo di garantire l'ordinato svolgimento delle attività commerciali e dei servizi, anche all'interno dei siti archeologici di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a riprogrammare e rifunzionalizzare le attività commerciali, anche prevedendo la cessazione di efficacia degli atti convenzionali e delle obbligazioni assunti dalla

precedente gestione commissariale ovvero dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Il Commissario delegato è altresì autorizzato all'eventuale riallocazione delle attività commerciali e funzionalizzazione degli spazi da destinarsi all'erogazione dei servizi in aree di sedime ed in strutture maggiormente idonee alle finalità di cui al presente comma, nonché la rinegoziazione dei rapporti negoziali precedentemente stabiliti, fatto salvo il diritto di recesso dell'altro contraente."
"8-ter. Il Commissario delegato, al fine di assicurare la piena corrispondenza delle iniziative connesse allo stato emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2009 rispetto alle finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad operare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629/2007."

ART. 3

1. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, le parole "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera durata dello stato di emergenza".
2. All'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, n. 3692, le parole "2%" sono sostituite dalle seguenti "2% per ogni anno".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, n. 3692 è aggiunto il seguente comma: "6. Il Commissario delegato è autorizzato, per gli acquisti di beni e servizi, anche relativi alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi automatizzati nell'ambito del sistema pubblico di connettività, a stipulare contratti con gli stessi soggetti aggiudicatari di gare nell'ambito delle convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/99 e dei contratti quadro di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai prezzi ed alle condizioni previste dai medesimi contratti e convenzioni."

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02540

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (Ordinanza n. 3850).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

CONSIDERATO che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si sono verificati gravi eventi quali la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, l'esondazione di fiumi e torrenti, forti mareggiate, frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti, oltre che danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti;

CONSIDERATO che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

CONSIDERATO, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RITENUTO comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2010;

ACQUISITA l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

ART. 1

1. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono nominati Commissari delegati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. I Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. I Commissari delegati e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi resisi necessari per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalità definite dai Commissari delegati, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere**:**
   a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza e gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le forze di polizia, ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della croce rossa italiana nei termini di cui all'articolo 3;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ancora necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.

4. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la Regione Liguria, con le procedure e le deroghe di cui all'articolo 9 coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, al ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonché alle opere ed agli impianti preposti alla messa in sicurezza del fiume Magra e suoi affluenti anche disponendo, ove del caso, la rimozione e la delocalizzazione di insediamenti, attraverso il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono le competenti amministrazioni pubbliche per le finalità predette.

ART. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 9.
2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
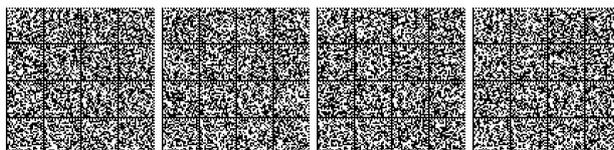
ART. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

ART. 5

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i Commissari delegati, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, sono autorizzati ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. I Commissari delegati sono autorizzati, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di €

15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. I Commissari delegati sono autorizzati a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

ART. 6

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 2, ai soggetti interessati:
   a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo;
   b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;
   c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. I Commissari delegati definiscono, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.
4. I Commissari delegati sono, altresì, autorizzati a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 10.000,00 euro sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti.
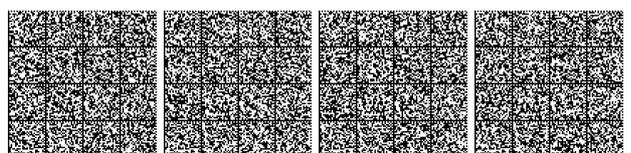
ART. 7

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputate dalle eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

ART. 8

1. Il Direttore regionale ANAS s.p.a. Toscana è nominato soggetto attuatore del Presidente della regione Toscana – Commissario delegato, con i poteri di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, per il tempestivo ripristino della viabilità della strada statale n. 1 "Aurelia" nel comune di Vecchiano in provincia di Pisa, dal km 343 al km 349, nonché per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici che insistono sulla medesima strada statale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse assegnate al Presidente della regione Toscana - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 10 della presente ordinanza.

ART. 9

1. Per l'attuazione della presente ordinanza i Commissari delegati, ovvero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
   - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
   - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni;
   - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14 bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni;
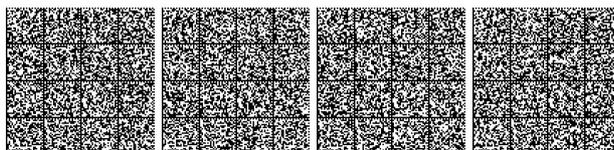
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 articolo 191;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
- leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

ART. 10

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di 20.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile. Le predette risorse sono ripartite tra le Regioni, sulla base delle spese sostenute nella fase di prima emergenza e per gli interventi di somma urgenza così come risultanti dalla stima preliminare operata dalle stesse, in misura pari ad euro 12.000.000,00 per la regione Toscana, euro 5.000.000,00 per la regione Liguria ed euro 3.000.000,00 per la regione Emilia Romagna.
2. Il Presidente della regione Toscana – Commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel limite massimo di euro 4.000.000,00, in deroga a quanto in esso stabilito.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai Commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore dei Commissari delegati.
5. I Commissari delegati sono tenuti a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02541

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° marzo 2010.

Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2005, recante: «Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica - Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico n. 23-P in data 26 febbraio 2010, con la quale è stato reso noto che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno per il periodo anno 2004-anno 2009 è pari a + 13,3 per cento;

Considerato che, conseguentemente, il coefficiente di rivalutazione degli importi di cui al presente decreto per il periodo anno 2004-anno 2009 è pari a 1,133;

Decreta:

Art. 1.

1. Le cifre fisse indicate all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di ciascun candidato in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2009, sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT indicati nelle premesse, da euro 34.247,89 a euro 38.802,85.

2. L'importo di euro 0,0054, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato all'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è rivalutato in euro 0,0061.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2010

Il Ministro: MARONI

10A02680

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2010.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle Serie Speciali per collezionisti - millesimo 2010. (Decreto n. 16876).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 10 dicembre 2009, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7737, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale vengono definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2010, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour»;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7771, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2010, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro dedicate al «1910-2010 Centenario Alfa Romeo», da aggiungere alle serie speciali di monete millesimo 2010;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le suddette monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2010, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2010 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro celebrativa del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour»;

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte
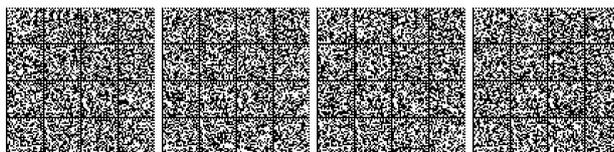
di Cavour» ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata al «1910-2010 Centenario Alfa Romeo»;

serie composta da 10 pezzi nella versione proof, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour» ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata al «1910-2010 Centenario Alfa Romeo».

Art. 2.

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour» e le monete d'argento da 5 euro dedicate al «1910-2010 Centenario Alfa Romeo» di cui ai decreti ministeriali 29 gennaio 2010, rispettivamente n. 7737 e n. 7771, citati nelle premesse, hanno corso legale dal 1° marzo 2010.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro dedicate al «1910-2010 Centenario Alfa Romeo», è stabilito in € 110.000,00 pari a n. 22.000 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2010, è determinato in 43.000, per un valore nominale complessivo di 362.840,00 euro, così distinto:

n. 21.000 serie, composte da 9 pezzi nella versione fior di conio, per un valore nominale di 123.480,00 euro;

n. 17.000 serie, composte da 10 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 184.960,00 euro;

n. 5.000 serie composte da 10 pezzi, nella versione proof, per un valore nominale complessivo di 54.400,00 euro.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2010, nei periodi di seguito specificati:

dal 1° marzo 2010 al 1° settembre 2010, le serie composte da 10 pezzi nella versione fior di conio;

dal 15 aprile 2010 al 15 ottobre 2010, le serie composte da 9 pezzi nella versione fior di conio;

dal 21 ottobre 2010 al 21 aprile 2011, le serie nella versione proof.

L'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.500 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori a 1.000 serie, con opzione per altre 2.000.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superori a 500 serie, con opzione per ulteriori 500.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie € 25,00;

da 1.001 a 2.500 serie € 24,50;

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie € 45,00;

da 1.001 a 2.500 serie € 44,10;

serie composta da 10 pezzi nella versione proof:

da 1 a 500 serie € 95,00;

da 501 € 93,10.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
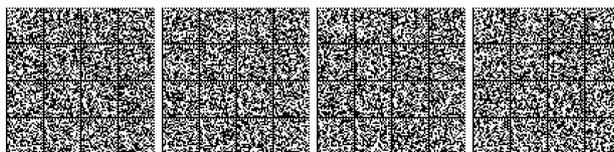
Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* MARESCA

10A02686

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanaga Ligita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo n. 206 del 2007 che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Visto, in particolare l'art. 32, comma 7, del succitato decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente i diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vanaga Ligita, cittadina lettone, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Veselibas Zinatnu Bakalaura Gradu Maszinibas» conseguito in Lettonia presso l'Università di Lettonia nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato di conformità della competente Autorità lettone in data 14 dicembre 2009 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che la qualifica professionale in possesso della sig.ra Vanaga Ligita è conforme all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al punto 5.2.1 dell'allegato V alla direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Lettonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Veselibas Zinatnu Bakalaura Gradu Maszinibas» conseguito in Lettonia presso l'Università di Lettonia nell'anno 2008 dalla sig.ra Vanaga Ligita nata a Daugavpils (Lettonia) il 3 novembre 1978 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vanaga Ligita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02549
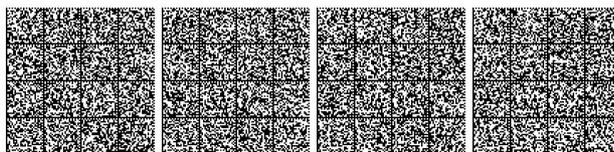
DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Knapovà Alena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Knapovà Alena, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom Osetrovatel'stvo "bakalar" (Bc)» conseguito in Repubblica Slovacca presso l'Università di Pavol Jozef Safarik di Kosice facoltà di medicina nell'anno 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente slovacca in data 3 agosto 2009 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Knapovà Alena adempie ai requisiti dell'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha la stessa validità del documento di qualifica formale riportato nell'allegato V, punto 5.2.3 della direttiva.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Slovacca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplom Osetrovatel'stvo "bakalar" (Bc)» conseguito in Repubblica Slovacca presso l'Università di Pavol Jozef Safarik di Kosice Facoltà di Medicina nell'anno 2009 dalla Sig.ra Knapovà Alena nata a Bardejov (Slovacchia) il 10 giugno 1985 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Knapovà Alena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02550

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 novembre 2009.

Riorganizzazione del Centro tecnico logistico interforze NBC (CETLI NBC).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, la Tabella *B* relativa ai provvedimenti di riorganizzazione, che ha disposto la trasformazione dell'Ispettorato logistico in Roma in Comando logistico dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 208 del 6 settembre 1997, recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, Serie generale, n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente regolamento della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del Ministro della difesa 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2001, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato (ora Comando) logistico dell'Esercito;

Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunità di provvedere a una parziale riorganizzazione strutturale e operativa del Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia, istituito con decreto interministeriale 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, Serie generale, n. 28 del 4 febbraio 2005, volta a maggiori efficienza produttiva ed economie di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, la Tabella A-Quadro 1 *quater* ivi annessa;

Visti l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Definizione e dipendenza

1. Il Centro tecnico logistico interforze NBC (CETLI NBC) di Civitavecchia, di seguito denominato anche Centro, è ente dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 459 del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa.

2. Il Centro è posto alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al Comando militare Esercito nella cui giurisdizione ha sede. E' dotato di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dallo stesso Comando logistico.

Art. 2.

Compiti

1. Il Centro svolge compiti di studio, verifiche ed applicazioni di carattere militare nei settori nucleare, biologico e chimico. In tali materie, fornisce consulenza ai comandi operativi interforze e di forza armata, sviluppa adeguate sinergie con gli enti operanti in ambiti contigui o complementari e contribuisce alla preparazione tecnico-professionale del personale del Ministero della difesa. Concorre all'approvvigionamento di materiali e mezzi di rilevazione, protezione e bonifica nucleare, biologica e chimica, per le esigenze delle Forze armate. Cura la riparazione, la modifica, il mantenimento, il controllo di efficienza e le indagini tecniche sui materiali NBC in uso alle stesse Forze armate.

2. Agli effetti dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997, citato in premessa, il Centro svolge le funzioni già assolte dal disciolto Stabilimento militare dei materiali per la difesa NBC. Esso attua, inoltre, i controlli tecnici mediante rilevamenti di parametri fisici, chimici e biologici secondo le disposizioni del decreto interministeriale n. 284 del 2000, citato altresì in premessa, rilasciando la relativa certificazione.

3. Nell'ambito delle attività d'istituto e previa autorizzazione del Ministro della difesa, il Centro può effettuare prestazioni anche a favore di organismi estranei all'Amministrazione della difesa e stipulare convenzioni con gli stessi.

Art. 3.

Struttura organizzativa e funzioni

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il Centro è strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da organigramma in Allegato A, che possono essere articolati al loro interno con provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in sezioni e nuclei o in altre unità similari, secondo esigenze operative o di funzionalità.

2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di personale militare e civile del Ministero della difesa, definita anche in attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa, le risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al comma 1 sono costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato B e ricompreso, a invarianza della spesa, nei limiti delle dotazioni organiche complessive per profili professionali e posizioni economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del regolamento di struttura del Ministero della difesa, per lo svolgimento dei compiti fondamentali elencati in allegato C. Alle stesse strutture è preposto personale di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato D.

3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle vigenti dotazioni organiche complessive di personale militare e civile del Ministero della difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi, in aderenza alle citate tabelle, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Centro, nonché in coerenza con criteri di gestione economica e nel rispetto delle procedure relative ai rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalla Direzione lavori e servizi, di cui all'Allegato A al presente decreto, è definita con provvedimento del Direttore del Centro, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

5. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Direttore

1. Il Centro è retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di grado non inferiore a colonnello, avente la qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente nonché dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.

Art. 5.

Vice direttore

1. Il direttore è coadiuvato da un vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quelle connesse con le problematiche relative allo *status* del personale militare, tra cui le attività nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina.

2. L'incarico di vice direttore è conferito a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale, il quale dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, gestisce i progetti affidatigli dal direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

Art. 6.

Abrogazione

Il decreto interministeriale 1° settembre 2004, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 18 novembre 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1 foglio n. 144
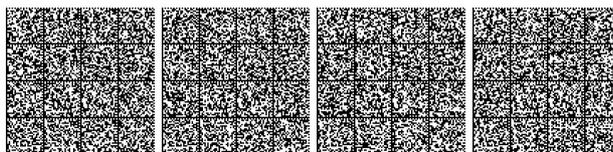
ALLEGATO *A*

ORGANIGRAMMA
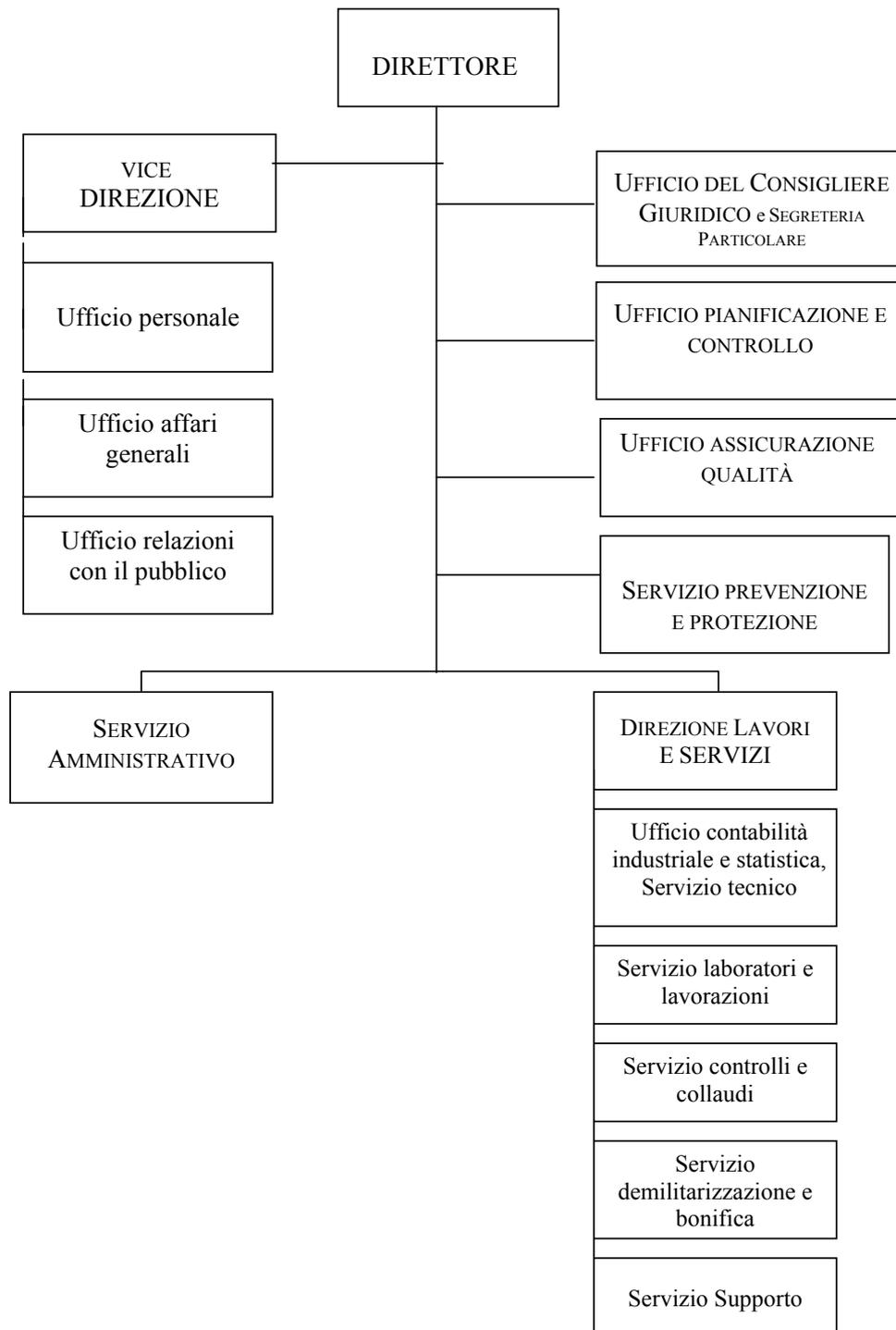
NOTA: Le strutture possono articolarsi in sezioni, nuclei o unità di pari livello, secondo le esigenze operative e funzionali dell'ente.

ALLEGATO *B*
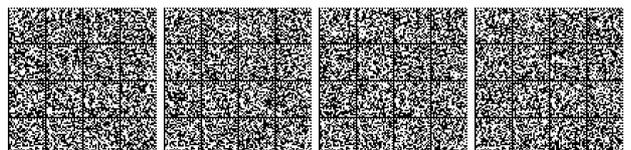
DOTAZIONI ORGANICHE

PERSONALE MILITARE		**PERSONALE CIVILE**		**TOTALE GENERALE**
Gradi	**n.**	**Area professionale**	**n.**	
Brig. Gen./Colonnello	1	Dirigente di 2^ fascia	1	
Colonnello	1	3^ area/F4 (ex C3)	1	
Tenente colonnello	5	3^ area/F3 (ex C2)	10	
Maggiore	6	3^ area/F1 (ex C1)	15	
Capitano	7	2^ area/F3 (ex B3)	36	
Tenente	4	2^ area/F2 (ex B2)	105	
Totale ufficiali	**24**	2^ area/F1 (ex B1)	22	
Maresciallo o grado corrispondente	7			
Sergente	2			
Totale sottufficiali	**9**			
Totale generale	**33**	**Totale generale**	**190**	**223**

ALLEGATO *C*

ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE PRINCIPALI

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI
CONSIGLIERE GIURIDICO E SEGRETERIA PARTICOLARE	- fornisce pareri al Direttore nelle controversie e nei contenziosi; - cura la catalogazione, la sistemazione, e mantiene aggiornata la raccolta legislativa ed in genere tutta la normativa che riguarda il Centro; - prospetta al Direttore le ipotesi di varianti all'organizzazione interna affinché il funzionamento dell'ente si svolga in conformità alle disposizioni di legge vigenti; - fornisce consulenza al Direttore per gli aspetti giuridici dei rapporti d'impiego dei dipendenti e per le relazioni sindacali; - cura la corrispondenza particolare del Direttore.
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	- elabora la pianificazione delle attività del Centro e delle risorse occorrenti per svolgerle, sulla base del programma annuale dei lavori e servizi e delle disposizioni impartite dal Comando logistico dell'Esercito; - monitorizza le attività lavorative connesse con il programma annuale ed elabora sintesi periodiche sull'avanzamento dello stesso; - elabora le relazioni periodiche; - sviluppa i programmi attraverso l'emissione di commesse e sub commesse; - controlla l'andamento della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	- aggiorna la normativa interna del Centro, secondo la normativa in vigore in materia di antinfortunistica, e ne controlla l'applicazione; - verifica le condizioni di sicurezza di immobili, infrastrutture, macchinari e impianti; - propone i necessari adeguamenti alle norme o varianti alle procedure e condizioni d'impiego; - provvede alla individuazione dei fattori di rischio e per quanto possibile, alla stesura del documento valutazione dei rischi; - provvede alla misura ed ai rilevamenti ambientali relative alla sicurezza; - elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di protezione e di controllo in relazione a quanto riportato nella valutazione dei rischi.
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ	- attua, mantiene ed aggiorna il sistema di qualità del Centro; - cura e controlla l'attuazione all'interno del Centro delle normative vigenti in materia di qualità; - elabora le procedure per la verifica dello stato dei materiali; - controlla l'attività dei sistemi di qualità aziendali delle industrie appaltatrici di beni, servizi e lavori per conto del Centro; - controlla ed approva i piani di qualità previsti nei contratti stipulati con l'industria privata.
UFFICIO PERSONALE	- custodisce ed aggiorna la documentazione matricolare, caratteristica e professionale del personale; - programma l'addestramento e l'aggiornamento del personale; - espleta le pratiche riguardanti la disciplina del personale;

	- cura le attività connesse con le relazioni sindacali; - istruisce le pratiche relative all'impiego del personale.
UFFICIO AFFARI GENERALE	- assicura la corretta gestione della corrispondenza ; - disciplina e controlla i servizi effettuati fuori sede dal personale dipendente ed esterno; - predispone e dirama gli ordini di servizio del Direttore; - disciplina il movimento degli autoveicoli; - disciplina i servizi di guardiania e di vigilanza; - disciplina il servizio sanitario del Centro; - cura la conservazione della documentazione classificata; - aggiorna e conserva gli eventuali piani di sicurezza militare; - espleta le pratiche relative al benessere del personale.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	- gestisce, coordina e controlla le attività amministrative necessaria all'espletamento del programma annuale dei lavori e dei servizi; - espleta le attività di competenza del funzionario delegato alla spesa; - predispone le richieste di accreditamento fondi e ne cura la gestione; - liquida e paga le competenze al personale, le spese del funzionamento dell'Ente, dei lavori e delle forniture affidati all'industria; - dispone per l'esecuzione dei pignoramenti; - tratta le problematiche relative al contenzioso; - esplica attività propedeutica contrattuale; - predispone gli atti amministrativi attinenti alla fase di esecuzione dei lavori a favore delle Forze armate, di altre amministrazioni pubbliche e di privati; - esegue le procedure per la gestione delle spese; - istruisce le pratiche per la gestione dei beni e l'esecuzione dei lavori a favore delle Forze armate, di altre amministrazioni pubbliche e di privati; - gestisce i magazzini dell'Ente.
DIREZIONE LAVORI E SERVIZI	- programma, coordina e controlla le attività previste dal Piano annuale dei lavori e servizi; - elabora, aggiorna ed approva la normativa tecnica interna; - elabora ed attua i provvedimenti di carattere tecnico ed organizzativo tesi a migliorare la qualità, la sicurezza e l'economicità dei lavori e dei servizi; - elabora ed attua studi ed esperienze per la realizzazione, la preparazione, l'aggiornamento e l'adeguamento di procedimenti tecnologici; - cura la manutenzione degli impianti e delle attrezzature comunque impiegati per le lavorazioni; - controlla le lavorazioni eseguite dall'industria privata al fine di verificare sia l'esatta applicazione delle norme e clausole contrattuali ed il razionale impiego dei materiali e dei ricambi, sia il controllo dell'esecuzione delle commesse affinché si svolgano in armonia con le esigenze programmatiche dei lavori; - cura il collaudo di materie prime, materiali, strumenti ed attrezzature approvvigionati e dei materiali prodotti, riparati e trasformati dal Centro; - programma attività di studio, verifica ed applicazione di carattere militare nei settori nucleare, biologico e chimico; - nei settori sopraddetti, progetta i programmi dei corsi destinati alla preparazione tecnico-professionale del personale del Ministero della difesa;

	- esegue prove di laboratorio inerenti ai collaudi di cui sopra; - provvede alla esecuzione dei lavori interni (sistemazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti fissi e mobili, delle attrezzature e dei mezzi di uso generale del Centro); - provvede ai minuto mantenimento degli immobili ed ai lavori di manutenzione generica e specializzata non riguardante direttamente le lavorazioni; - provvede all'espletamento dei servizi generali (esercizio degli impianti e dei mezzi di uso generale, trasporti, gestione mensa, sicurezza antincendio).
UFFICIO CONTABILITA INDUSTRIALE E STATISTICA, SERVIZIO TECNICO	- conserva ed aggiorna la documentazione tecnica; - partecipa alle attività per il controllo di configurazione; - programma l'esecuzione delle attività specifiche della Direzione lavori e servizi; - sviluppa i programmi tramite emissione di commesse e sub commesse, in coordinamento con il Servizio amministrativo; - elabora le specifiche tecniche e le analisi di costo e le condizioni tecniche per l'acquisizione dall'industria di beni e servizi necessari per l'esecuzione del programma operativo e per il mantenimento in efficienza delle strutture, infrastrutture, impianti e mezzi del Centro; - controlla il rispetto temporale delle commesse; - studia ed elabora i progetti realizzativi di modifica e/o trasformazione di materiali e mezzi di competenza; - coordina e controlla la documentazione di collaudo per acquisto di beni e servizi dall'industria privata e ne cura il successivo inoltro al Servizio amministrativo; - cura le attività e garantisce il funzionamento del sistema informativo del Centro; - definisce l'impegno complessivo delle commesse e di ciascuna di esse in ore/uomo per le lavorazioni interne e l'onere economico per le attività da affidare all'industria; - assicura la gestione della banca dati della contabilità del Centro, dei prezzi correnti delle lavorazioni interne e l'onere economico per le attività da affidare all'industria; - assicura la gestione della banca dati della contabilità del Centro, dei prezzi correnti delle lavorazioni con l'industria e dei costi materiali; - predispone le relazioni annuali; - effettua le elaborazioni statistiche sulle attività delle sezioni, necessarie alla stesura della contabilità industriale.

ALLEGATO *D*

PERSONALE PREPOSTO ALLE UNITA' ORGANICHE

UNITA' ORGANIZZATIVA/POSIZIONE	GRADO, RUOLO ED AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DIRETTORE	UFFICIALE DEL CORPO DEGLI INGEGNERI EI, DI GRADO NON INFERIORE A COLONNELLO
CONSIGLIERE GIURIDICO E CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	TEN. COL. CORPO INGEGNERI EI
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ'	FUNZIONARIO TECNICO - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	INGEGNERE - 3^ area/F3 (ex C2)
VICE DIRETTORE	DIRIGENTE DI 2^ FASCIA
UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F4 (ex C3)
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F1 (ex C1)
UFFICIO AFFARI GENERALI	TEN. COL. VARIE ARMI
DIRETTORE LAVORI E SERVIZI	COLONNELLO CORPO INGEGNERI EI
UFFICIO CONTABILITA' INDUSTRIALE E STATISTICA, SERVIZIO TECNICO	SPECIALISTA DI GESTIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO LABORATORI E LAVORAZIONI	TEN. COL. CORPO INGEGNERI EI
SERVIZIO DEMILITARIZZAZIONE E BONIFICA	TEN. COL. CORPO INGEGNERI EI
SERVIZIO CONTROLLO E COLLAUDI	MAGG. CORPO INGEGNERI EI
SERVIZIO SUPPORTO	COLLABORATORE TECNICO - 3^ area/F1 (ex C1)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	TEN. COL. AMMCOM. EI

10A02553

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 febbraio 2010.

Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto del Direttore dell'ex U.P.L.M.O. (ora Direzione provinciale del lavoro) d Terni n. 61/3218 del 25 marzo 1976 con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 28 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la predetta commissione e ne è stata determinata la durata in quattro anni;

Ritenuta la necessità di dover ricostituire il citato organo collegiale, in corso di scadenza di validità per decorso quadriennio;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori, dai dati in possesso dell'Ufficio e dalle valutazioni comparative compiute, risultano essere maggiormente rappresentative per i lavoratori: la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L., la U.G.L.; per i datori di lavoro: la Confagricoltura, la Confindustria, la Confcommercio, la Confartigianato, la C.N.A.;

Viste le designazioni effettuate dalle citate Organizzazioni Sindacali e Associazion Datoriali;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro come segue:

Presidente: Direttore della direzione provinciale del lavoro di Terni o un suo delegato;

Membri effettivi:

Bruno Starnini (C.G.I.L.);
Serenella Trombettoni (C.I.S.L.);
Bruno Marcelli (U.I.L.);
Daniele Nicchi (U.G.L.);
Maria Sole D'Annibale (Confagricoltura);
Sandro Magni (Confindustria);
Valerio Ribichini (Confcommercio);
Gian Marco Scopertini (Confartigianato/C.N.A.).

Membri supplenti:

Paolo Roncella (C.G.I.L.);
Mario Pragliola (C.I.S.L.);
Giancarlo Ricciarelli (U.I.L.);
Silvano Gubbiotti (U.G.L.);
Francesco Provantini (Confagricoltura);
Cristiano Di Berardino (Confindustria);
Daniele Stellati (Confcommercio);
Oriana Forconi (Confartigianato/C.N.A.).

La Commissione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del 1° marzo 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 15 febbraio 2010

Il direttore provinciale: CHELLI

10A02555

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini intesa a richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, in merito alla proposta dell' Istituto sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva"e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 supplemento ordinario n. 115 del 17 luglio 2009;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte dell'Istituto marchigiano di tutela vini, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la riformulazione di alcuni comma degli articoli 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione e l'integrazione e la correzione dell'elenco delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive conseguenti a ulteriori verifiche effettuate sul territorio;

Visto il parere espresso dalla Regione Marche, in merito alle suddetta istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» anche con menzione classico, proveniente da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a Denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva e riserva classico, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, le partite di vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010, possono utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», anche con menzione classico, purchè le medesime partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al soggetto autorizzato, ai sensi della specifica vigente normativa, al controllo sulla produzione della DOCG in questione.

3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'ar. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

2. All'allegato 1 è riportata la lista delle menzioni geografiche aggiuntive per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" .

Articolo 1
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" è riservata ai vini "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Vitigni ammessi

I vini a denominazione di origine controllata e garantita, di cui all'articolo 1, devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell' 85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico ricade nelle province di Ancona e Macerata:
Tale zona è così delimitata:
parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano – Jesi – Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni.
Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280.
Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino – Apiro.
Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant'Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San Quirico che percorre sino all'incrocio con la strada statale n. 76.
Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado.
Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.
Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba.
Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba e Monte San Vito, Monte San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.
Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

L'uso della menzione «Classico» è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica.
Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.
La resa uva per ettaro del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico , è di 10 tonnellate per ettaro,
a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo.
Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le Organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Vino	%Vol.
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva	12,00
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico	12,00.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine dei vini -, di consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente dette operazioni.
E' altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini- consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle Aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all'Albo dei vigneti Castelli di Jesi Verdicchio Riserva anche con la specificazione Classico, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata e garantita Castelli di Jesi Verdicchio Riserva anche con la specificazione Classico, purché le predette operazioni siamo state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
E' vietato l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi di cui almeno 6 in bottiglia.
Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" anche con la specificazione classico, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva **(**anche con la specificazione classico**)**
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato ,caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico totale minimo: 12.50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 gr./lt;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" e "Castelli di Jesi Verdicchio Riserva" Classico, deve figurare l'annata di produzione delle uve,
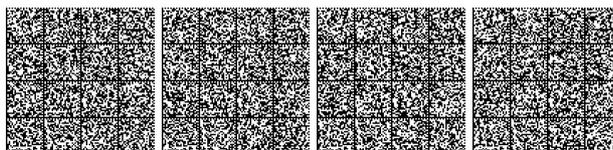
Alla denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito altresì l'uso delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riportate nell’elenco allegato, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
E’ altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare l’elenco allegato, su richiesta della Regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente, l’elenco allegato.

Articolo 8
Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA	A045	X	254	1	A	X	A	1	X
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA CLASSICO	A045	A	254	1	A	X	A	1	X

ALLEGATO 1

Menzione geografica	**Comune**
Acquarelle	**Apiro**
Acqualta	**Staffolo**
Ammorto	**Serra San Quirico**
Bachero	**Staffolo**
Bacucco	**Montecarotto**
Badia Colli	**Cupramontana**
Balciana	**Poggio San Marcello**
Brecciole	**Cupramontana**
Busche	**Montecarotto**
Cardinali	**Apiro**
Carpaneto	**Cupramontana**
Carrozze	**Castelplanio**
Casa Bucci	**Barbara**
Casalini	**Apiro**
Castellaretta	**Staffolo**
Castellaro	**Serra San Quirico**
Cavalline	**Staffolo**
Cerrete	**San Paolo di Jesi**
Cerretine	**Apiro**
Certine	**Serra San Quirico**
Cese	**Cupramontana**
Cesolano	**Staffolo**
Chiesa del Puzzo	**Maiolati Spontini**
Colle	**Apiro**
Colle Leva	**Serra dè Conti**

Colmubino	**Cupramontana-Maiolati Sp.**
Colognola	**Cingoli**
Corinaldese	**Corinaldo**
Coroncino	**Staffolo**
Coste del Molino	**Poggio San Marcello**
Eremiti	**Cupramontana**
Farneto	**Serra dè Conti**
Favete	**Apiro**
Fondiglie	**Rosora**
Fonte Cisterna	**Montecarotto**
Fonte della Carta	**Cupramontana**
Fontegeloni	**Serra San Quirico**
Fornace	**Apiro**
Fosso del Lupo	**Maiolati Spontini**
Frati Bianchi / Eremo dei Frati Bianchi	**Cupramontana**
Le Moie	**Maiolati Spontini**
Loretello	**Arcevia**
Madonna della Neve	**Monteroberto**
Maestro di Staffolo	**Staffolo**
Magnadorsa	**Arcevia**
Manciano	**Cupramontana**
Massaccio	**Maiolati Spontini**
Montalvello	**Apiro**
Monte Fiore	**Serra dè Conti**
Monte Follonica	**Cupramontana**
Monte Schiavo	**Maiolati Spontini**
Moricozzi	**Apiro**
Novali	**Castelplanio**

Paganello Malcupa	**Cupramontana**
Palazzi	**Cupramontana**
Palombare	**Serra San Quirico**
Piagge	**Castelplanio**
Pian del Colle	**Cupramontana**
Piana	**Cupramontana**
Piandole	**Montecarotto**
Pietrone	**Cupramontana**
Piticchio	**Arcevia**
Poggio - Cupro	**Cupramontana**
Posserra	**Cupramontana**
Pratelli di Rosora	**Rosora**
Ravalle	**Mergo**
Ripa	**Cupramontana**
Romita	**Cupramontana**
S. Caterina	**Staffolo**
S. Fortunato	**Serra dè Conti**
S. Francesco	**Staffolo**
S. Lorenzo	**Montecarotto**
S. Maria d'Arco	**San Paolo di Jesi**
S. Paterniano	**Serra dè Conti**
Salerna	**Cupramontana**
Salmagina	**Staffolo**
San Bartolomeo	**Cupramontana**
San Francesco	**Apiro**
San Giovanni	**Cupramontana**
San Marco di sopra	**Cupramontana**
San Marco di sotto	**Cupramontana**

San Michele	**Cupramontana**
San Nicolò	**San Paolo di Jesi**
San Sebastiano	**Serra dè Conti**
San Sisto	**Maiolati Spontini**
Sasso	**Serra San Quirico**
Scappia	**San Paolo di Jesi**
Scisciano	**Maiolati Spontini**
Spescia	**Cupramontana**
Stacciano	**Castelplanio**
Taiano	**Maiolati Spontini**
Torre	**Monte Roberto**
Torre	**San Paolo di Jesi**
Torrente Cesola	**San Paolo di Jesi**
Torrente Esinante	**Serra San Quirico**
Tralivio	**Poggio San Marcello**
Valcinage	**Corinaldo**
Vigna Vescovi	**Staffolo**
Villa Bucci	**Montecarotto**

10A02566

DECRETO 18 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura

prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini , intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, in merito alla proposta dell'Istituto sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 162 supplemento ordinario n. 115 del 17 luglio 2009;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte dell'Istituto marchigiano di tutela vini, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la riformulazione di alcuni comma degli articoli 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione e l'integrazione e la correzione dell'elenco delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive conseguenti a ulteriori verifiche effettuate sul territorio;

Visto il parere espresso dalla regione Marche, in merito alle suddetta istanza ;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 25e 26 novembre 2009, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto1968 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

2. All'allegato 1 è riportata la lista delle menzioni geografiche aggiuntive per i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”

Articolo1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

“Verdicchio dei Castelli di Jesi” ;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Spumante;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Passito;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico Superiore.

Articolo 2
Vitigni ammessi

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente**,** per un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ricade nelle province di Ancona e Macerata .
Tale zona è così delimitata:
parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano – Jesi – Cingoli e segue, all’immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni.
Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280.
Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino – Apiro.
Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant’Elia (nei pressi dell’imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San Quirico che percorre sino all’incrocio con la strada statale n. 76.
Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado.
Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.

Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba.
Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba e Monte San Vito, Monte San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.
Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

L'uso della menzione «Classico» è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica.
Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.
Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi, di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

Vino	Resa uva/ha
Verdicchio dei Castelli di Jesi	t. 14
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico	t. 14
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore	t. 11

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi.

La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le Organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Verdicchio dei Castelli di Jesi	10,50 % vol.
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico	10,50 % vol.
Verdicchio dei Castelli di Jesi Clas. Sup.	11,50 % vol.
Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante	9,00 % vol.
Verdicchio dei Castelli di Jesi passito	15,00 % vol (dopo l'appassimento)

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, appassimento e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini -, di consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente dette operazioni.
E' altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini- consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle Aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all'Albo dei vigneti "Verdicchio dei Castelli di Jesi", dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione della tipologia spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, anche per la tipologia spumante. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La tipologia spumante può essere commercializzata nei tipi: da extrabrut a secco.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione della tipologia «Passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi", con l'esclusione della tipologia passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi", con l'esclusione della tipologia passito, è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Verdicchio dei Castelli di Jesi
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.%;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore:
colore:giallo paglierino;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito:
colore: dal giallo paglierino intenso all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l ;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
Acidità volatile massima: 1,5 g/l.
Il Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante
spuma : fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;
odore: proprio, delicato, fine ampio e composito;
sapore: da extrabrut a secco, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l .

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione Classico.
L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi » Passito non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riportate nell'elenco allegato, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
E' altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare l'elenco allegato, su richiesta della Regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8
Confezionamento

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere confezionato in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.
Per l'immissione al consumo dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico sono ammessi recipienti fino 5 litri.
Per l'immissione al consumo del vino Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate la chiusure a corona.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI	B042	X	254	1	X	X	A	0	X
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO	B042	A	254	1	X	X	A	0	X
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE	B042	A	254	1	B	X	A	0	X
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI PASSITO	B042	X	254	1	D	X	A	1	X
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE	B042	X	254	1	X	X	B	0	X
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE EXTRA BRUT	B042	X	254	1	X	X	B	0	F
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE BRUT	B042	X	254	1	X	X	B	0	G
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE DRY	B042	X	254	1	X	X	B	0	H
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE EXTRA DRY	B042	X	254	1	X	X	B	0	I
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE DEMISEC	B042	X	254	1	X	X	B	0	L
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE SEC	B042	X	254	1	X	X	B	0	M
codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare da utilizzare per vendemmia 2009 e precedenti									
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO RISERVA	B042	A	254	1	A	X	A	1	X
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI RISERVA	B042	X	254	1	A	X	A	1	X

ALLEGATO *1*

Menzione geografica	Comune
Acquarelle	Apiro
Acqualta	Staffolo
Ammorto	Serra San Quirico
Bachero	Staffolo
Bacucco	Montecarotto
Badia Colli	Cupramontana
Balciana	Poggio San Marcello
Brecciole	Cupramontana
Busche	Montecarotto
Cardinali	Apiro
Carpaneto	Cupramontana
Carrozze	Castelplanio
Casa Bucci	Barbara
Casalini	Apiro
Castellaretta	Staffolo
Castellaro	Serra San Quirico
Cavalline	Staffolo
Cerrete	San Paolo di Jesi
Cerretine	Apiro
Certine	Serra San Quirico
Cese	Cupramontana
Cesolano	Staffolo
Chiesa del Puzzo	Maiolati Spontini

Colle	**Apiro**
Colle Leva	**Serra dè Conti**
Colmubino	**Cupramontana-Maiolati Sp.**
Colognola	**Cingoli**
Corinaldese	**Corinaldo**
Coroncino	**Staffolo**
Coste del Molino	**Poggio San Marcello**
Eremiti	**Cupramontana**
Farneto	**Serra dè Conti**
Favete	**Apiro**
Fondiglie	**Rosora**
Fonte Cisterna	**Montecarotto**
Fonte della Carta	**Cupramontana**
Fontegeloni	**Serra San Quirico**
Fornace	**Apiro**
Fosso del Lupo	**Maiolati Spontini**
Frati Bianchi / Eremo dei Frati Bianchi	**Cupramontana**
Le Moie	**Maiolati Spontini**
Loretello	**Arcevia**
Madonna della Neve	**Monteroberto**
Maestro di Staffolo	**Staffolo**
Magnadorsa	**Arcevia**
Manciano	**Cupramontana**
Massaccio	**Maiolati Spontini**
Montalvello	**Apiro**
Monte Fiore	**Serra dè Conti**
Monte Follonica	**Cupramontana**
Monte Schiavo	**Maiolati Spontini**

Moricozzi	**Apiro**
Novali	**Castelplanio**
Paganello Malcupa	**Cupramontana**
Palazzi	**Cupramontana**
Palombare	**Serra San Quirico**
Piagge	**Castelplanio**
Pian del Colle	**Cupramontana**
Piana	**Cupramontana**
Piandole	**Montecarotto**
Pietrone	**Cupramontana**
Piticchio	**Arcevia**
Poggio - Cupro	**Cupramontana**
Posserra	**Cupramontana**
Pratelli di Rosora	**Rosora**
Ravalle	**Mergo**
Ripa	**Cupramontana**
Romita	**Cupramontana**
S. Caterina	**Staffolo**
S. Fortunato	**Serra dè Conti**
S. Francesco	**Staffolo**
S. Lorenzo	**Montecarotto**
S. Maria d'Arco	**San Paolo di Jesi**
S. Paterniano	**Serra dè Conti**
Salerna	**Cupramontana**
Salmagina	**Staffolo**
San Bartolomeo	**Cupramontana**
San Francesco	**Apiro**
San Giovanni	**Cupramontana**

San Marco di sopra	**Cupramontana**
San Marco di sotto	**Cupramontana**
San Michele	**Cupramontana**
San Nicolò	**San Paolo di Jesi**
San Sebastiano	**Serra dè Conti**
San Sisto	**Maiolati Spontini**
Sasso	**Serra San Quirico**
Scappia	**San Paolo di Jesi**
Scisciano	**Maiolati Spontini**
Spescia	**Cupramontana**
Stacciano	**Castelplanio**
Taiano	**Maiolati Spontini**
Torre	**Monte Roberto**
Torre	**San Paolo di Jesi**
Torrente Cesola	**San Paolo di Jesi**
Torrente Esinante	**Serra San Quirico**
Tralivio	**Poggio San Marcello**
Valcinage	**Corinaldo**
Vigna Vescovi	**Staffolo**
Villa Bucci	**Montecarotto**

10A02559

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Consultazione pubblica sull'adozione di un provvedimento relativo a misure di armonizzazione con i principi del regolamento europeo sul roaming internazionale e per la tutela ordinaria dei consumatori. (Deliberazione n. 696/09/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il «Codice»);

Vista la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003 e successive modifiche, in particolare la delibera: 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» del 18 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - supplemento ordinario n.181;

Visto il regolamento (CE) N. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Viste le linee guida (ERG (09) 24 Final) del gruppo europeo dei regolatori per i fornitori di servizi di roaming internazionale, che sono complementari alle previsioni del regolamento n. 717/07/EC e degli emendamenti adottati con il nuovo regolamento n. 544/09/EC;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, siglato in data 27 gennaio 2004;

Vista la delibera: n. 447/08/CONS recante «Avvio di un'indagine conoscitiva riguardante le condizioni di mercato e concorrenziali attuali e prospettiche dei servizi sms (short message service), mms (multimedia messaging service) ed in generale dei servizi dati in mobilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 29 agosto 2008;

Vista la delibera: n. 251/09/CONS recante «Indagine conoscitiva riguardante le condizioni di mercato e concorrenziali attuali e prospettiche dei servizi sms (short message service), mms (multimedia messaging service) ed in generale dei servizi dati in mobilità», che approva la relazione finale dell'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 447/08/CONS;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'autorità in merito al tema in esame;

Valutate le risultanze dell'indagine conoscitiva, il cui testo è stato redatto congiuntamente dalle strutture dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Udita la relazione dei commissari Enzo Savarese e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'adozione di un provvedimento relativo a misure di armonizzazione con i principi del Regolamento europeo sul roaming internazionale e per la tutela ordinaria dei consumatori.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Roma, via Isonzo 21/b.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SAVARESE - SORTINO

10A02552

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 10 febbraio 2010, n. **11856**.

Nuovo Codice della Strada - art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2010.

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
A tutti gli Uffici Territoriali del Governo - Prefetture
Alle Amministrazione Regionali
Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento
Alle Amministrazioni Provinciali
Alle Amministrazioni Comunali
All'ANAS- Direzione Generale
Tecnica - Ispett. 2' Uff. 4'
Ai Compartimenti Viabilità ANAS
Ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche
Alle Direzioni generali Territoriali
Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica)
Alla F.M.I (Federazione Motociclistica Italiana)

1. PREMESSE

1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112 : dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza :

- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;
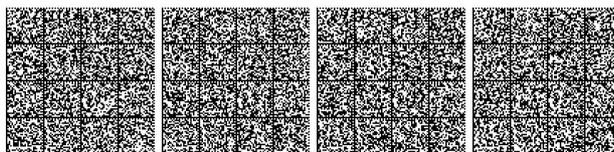
- delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;
- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9 commi 4 e 6.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

E' necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali e ciò, anche per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. PROGRAMMA-PROCEDURE

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2009 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
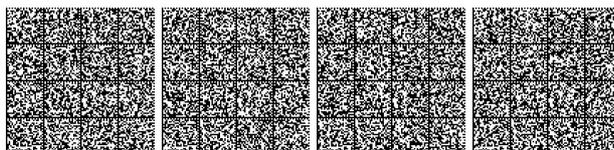
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 aprile 2009, in attuazione di quanto disposto con l'art. 3, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.

2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche
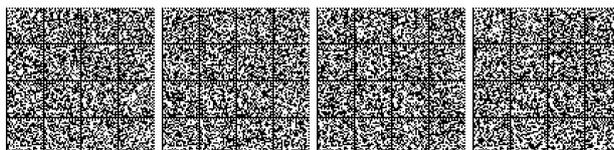
la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
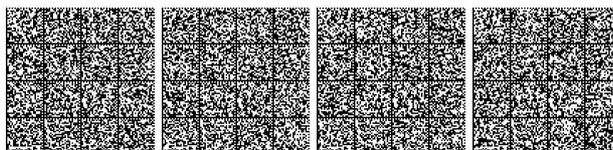
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà tacitamente che la competizione è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2010. Le proposte sono state distinte in:

- programma 2010 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);

- programma 2010 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Roma, 10 febbraio 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 163

ALLEGATO *A*
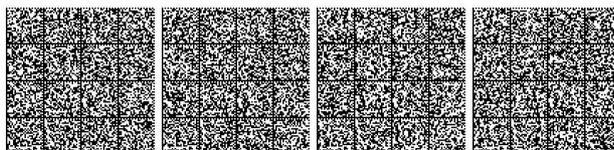
NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2010
CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2009

Con nota in data 15 dicembre 2009 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 09 dicembre 2009 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2010 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell' anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni Sportive Nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2009 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall'art.405 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 aprile 2009, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);

- elenco n. 2 (Moto) di cui:

a) gare di velocità moto.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal

caso l’organizzatore della gara è tenuto ad integrare l’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all’equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma, 10 febbraio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)
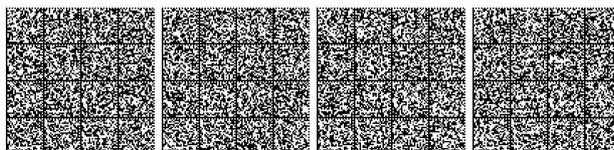
Elenco 1

a) GARE DI VELOCITA' AUTO					
(Confermate)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MARZO	21	CHIANTICUP RACING	12° SALITA AL CASTELLO DI RADICONDOLI	SI	TOSCANA
	28	SCUD. BOLOGNA SQUADRA CORSE	9° BOLOGNA SAN LUCA	BO	EMILIA ROMAGNA
APRILE	11	AUTOMOBILE CLUB TERNI-ORVIETO CORSE	3° TROFEO ORVIETO "LA CASTELLANA"	TR	UMBRIA
	18	CIRCOLO AUT. PAOLO PIANTINI	14° CAMUCIA -CORTONA	AR	TOSCANA
MAGGIO	2	COM. ORG. VITTORIO VENETO CANSIGLIO	38° VITTORIO VENETO CANSIGLIO STORICA	TV	VENETO
	2	SCUD. ETRURIA	38° PIEVE S. STEFANO-PASSO DELLO SPINO	AR	TOSCANA
	9	LA CASTELLANA A.S.D.	38° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA	TR	UMBRIA
	9	VITTORIO VENETO CANSIGLIO	38° VITTORIO VENETO CANSIGLIO	TV	VENETO
	16	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	53° MONTE ERICE	TP	SICILIA
	23	ACI PROMUOVE SRL	47° COPPA DELLA CONSUMA	FI	TOSCANA
	23	A.C. CALTANISSETTA	56° COPPA NISSENA-NISSENA STORICA	CL	SICILIA
	30	A.C. VERONA	32° CAPRINO-SPIAZZI-32° CAPRINO SPIAZZI STORICO	VR	VENETO
	30	SCUD. COSENZA CORSE	24° SALITA DELLA SILA	CS	CALABRIA
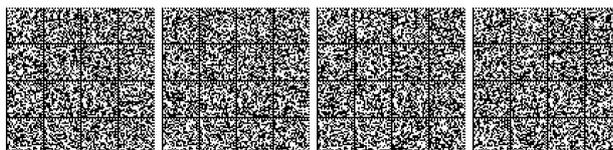
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
GIUGNO	6	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	23° BOLOGNA-RATICOSA	BO	EMILIA ROMAGNA
	6	ASS. SPORT. DILETT. EGNATHIA	53° COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	13	A.C. SIRACUSA	30° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO- 30° COPPA STORICA	SR	SICILIA
	13	SCUDERIA FRIULI A.C.U.	41° VERZEGNIS-SELLA CHIANZUTAN-41° HISTORIC	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	13	AURONZO AUTORACING	11° AURONZO-PASSO S.ANTONIO - STORICA	BL	VENETO
	20	A.C. VITERBO	13° LAGO MONTEFIASCONE	VT	LAZIO
	20	GRUPPO SPORT. DILETT. A.C. AP-FERMO	49° COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	27	A.C. TRAPANI - SCUDERIA ERICE HISTORIC CAR	3° MONTE ERICE	TP	SICILIA
	27	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA A.C. RC	36° S. STEFANO-GAMBARIE	RC	CALABRIA
LUGLIO	4	ASS. SPORT. AUT. A.S.A.	23° CRONOSCALATA DEL POLLINO	CS	CALABRIA
	4	SCUD. TRENTINA-ACI TRENTO	60° TRENTO-BONDONE-60° STORICA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	11	A.C. TORINO	29° CESANA-SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	11	A.C. RIETI	47° COPPA BRUNO CAROTTI-COPPA CAROTTI STORICA	RI	LAZIO
	11	AURONZO AUTORACING	11° AURONZO-PASSO S.ANTONIO - TROFEO W. ZAMPIERI	BL	VENETO
	18	A.C. ACIREALE	15° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO 15° CRONOSCALATA STORICA	CT	SICILIA
LUGLIO	18	A.C. MACERATA - GRUPPO SPORTIVO A.C. MACERATA	20° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI-20° TROFEO STORICO	MC	MARCHE
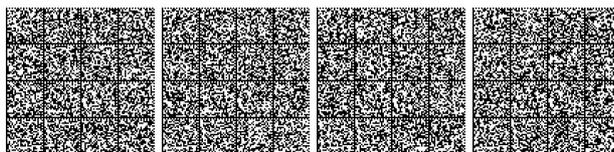
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
	25	A.C. PALERMO	CRONOSCALATA TERMINI CACCAMO	PA	SICILIA
	25	GRUPPO SPORT. RACING TEAM LAMEZIA MOTORS	12° CRONOSCALATA DEL REVENTINO	CZ	CALABRIA
AGOSTO	1	TEAM PALIKE' A.S.D. - SICILIA RACING	RIEVOCAZIONE STORICA SALITA COLLESANO PIANO ZUCCHI	PA	SICILIA
	8	A.S. TRE CIME PROMOTOR	36° ALPE DEL NEVEGAL- 36° STORICA	BL	VENETO
	8	SCUD. COSENZA CORSE	5° SALITA CELLARA COLLE D'ASCIONE	CS	CALABRIA
	15	A.S.D. SVOLTE DI POPOLI	48° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI-48° STORICA	PE	ABRUZZO
	22	C.E.C.A. - COMITATO EGUBINO CORSE AUTOM.	45° TROFEO LUIGI FAGIOLI-45° STORICO	PG	UMBRIA
	29	TEAM MILLE MIGLIA ASS. SPORT. DILETT.	7° BERZO DEMO-CEVO	BS	LOMBARDIA
	29	ASS. ABETI RACING	TROFEO FABIO DANTI-23° LIMABETONE	PT	TOSCANA
SETTEMBRE	5	A.C. CATANIA	45° CATANIA-ETNA-45° STORICA	CT	SICILIA
	5	A.C. VITERBO - A.C.I. PROMOTER S.R.L.	38° COPPA DEL CIMINO	VT	LAZIO
	12	A.C. RAGUSA - TECNO RACING SERVICE	53° COPPA MONTI IBLEI	RG	SICILIA
	12	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	18° PEDAVENA CROCE D'AUNE-18° STORICA	BL	VENETO
	26	A.S. TEBE RACING	15° CRONOSCALATA LUZZI-SAMBUCINA	CS	CALABRIA
OTTOBRE	3	A.C. SASSARI	54° ALGHERO SCALA PICCADA	SS	SARDEGNA
OTTOBRE	10	RED WHITE CIVIDALE - SCUDERIA RED WHITE	33° CIVIDALE CASTELMONTE-33° STORICA	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA

Elenco 1

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rally Confermati

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
FEBBRAIO	21	SCUD. BALESTRERO LUCCA S.R.L.	29° RALLY DEL CARNEVALE-RALLY DELLA VERSILIA	LU	TOSCANA
MARZO	7	A.S.D. RALLY CITTA' DI OLBIA	6° RALLY CITTA' DI OLBIA	OT	SARDEGNA
	7	A.C. SONDRIO	18° TROFEO VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	7	PRS GROUP SRL	4° RONDE VALTIBERINA	AR	TOSCANA
	7	TEAM CARS 2006 ASS.SPORT. DILETT.	12° RONDE COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	AT	PIEMONTE
	14	COMITATO RIVIERA RALLY	9° RALLY RIVIERA LIGURE-4° RALLY STORICO	SV	LIGURIA
	14	O.R.T. SRL	2° RONDE DEL GRIFO	VI	VENETO
	14	CIOCCO CENTRO MOTORI	33° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO	LU	TOSCANA
	21	A.C. ENNA	6° ENNA RONDE	EN	SICILIA
	21	A.S.D. LAGHI	19° RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	21	RALLY TEAM 971	5° RALLY RONDE DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE
	21	COM. ORG. CAR RACING-PLAY SPORT S.R.L.	3° RONDE DEL SOAVE E DEL DURELLO	VR	VENETO
	21	A.S.D. AUTOCONSULT	2° VALSUGANA HISTORIC RALLY	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	28	MEDITERRANEAN TEAM	RONDE DEL LAGO OMODEO	OR	SARDEGNA
MARZO	28	SANREMORALLY S.R.L.	28° SANREMO RALLY STORICO	IM	LIGURIA
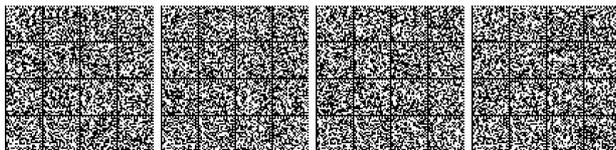
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	4	A.S.D. SCUD. LIVORNO RALLY	LIBURNA RONDE TERRA	PI	TOSCANA
	11	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	31° RALLY CITTA' DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	11	A.C. BERGAMO-AUT. CLUB BERGAMO	27° PREALPI OROBICHE	BG	LOMBARDIA
	11	A.C. PALERMO	30° RALLY CONCA D'ORO	PA	SICILIA
	11	A.S. TRE CIME PROMOTOR	25° RALLY BELLUNESE-RALLY BELLUNESE STORICO	BL	VENETO
	11	PROSERVICE S.R.L.	4° RALLY RONDE CITTA' DI FORLI'	FC	EMILIA ROMAGNA
	11	TEAM ELITE	4° MAXI SLALOM MOLINI DI TRIORA	IM	LIGURIA
	11	A.C. MESSINA	15° SLALOM TORREGROTTA ROCCAVALDINA	ME	SICILIA
	18	A.C. AOSTA-ACVA SPORT ASD	40° RALLY VALLE D'AOSTA-SAINT VINCENT	AO	VALLE D'AOSTA
	18	SCUD. PILOTI SALENTINI- CASARANO RALLY TEAM	16° RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	18	COM. ORG. CM SPORT-A.S.D. CM SPORT	3° RALLY LE STRADE DEI MULINI	PC	EMILIA ROMAGNA
	18	RASSINABY RACING	9° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO	SS	SARDEGNA
	18	RALLY CLUB ISOLA VICENTINA	6° RALLY STORICO CAMPAGNOLO	VI	VENETO
	25	A.S.D. TECNO RACING SERVICE	11° RALLY BAROCCO IBLEO	RG	SICILIA
	25	SCUD. BALESTRERO LUCCA S.R.L.	10° RALLY CITTA' DI MASSA E CARRARA-RALLY POLIZIE EUR.	MS	TOSCANA
	25	A.C. BRESCIA	34° RALLY 1000 MIGLIA	BS	LOMBARDIA
	25	A.S. 991 RACING	5° CASALBORGONE-ARAMENGO	TO	PIEMONTE
MAGGIO	2	SCUD. RUBICONE CORSE S.R.L.	23° RALLY DI SAN CRISPINO-2° CITTA' DI GUBBIO	PG	UMBRIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	2	ASS. SPORT. TROFEO MAREMMA	10° RALLY DEL MONTEREGIO	GR	TOSCANA
	2	SCUD. AUT. SAN MICHELE	17° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO	PR	EMILIA ROMAGNA
	2	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	RONDE DELLA COSTA SMERALDA 2010-RONDE STORICO	OT	SARDEGNA
	9	SCUD. CITTA' DI SCHIO A.S.D.	24° RALLY CITTA' DI SCHIO	VI	VENETO
	9	A.C. PALERMO-A.C.S. SRL	94° TARGA FLORIO	PA	SICILIA
	9	RALLY CLUB MILLESIMO	30° RALLY VALLI DEL BORMIDA	SV	LIGURIA
	9	A.S. DIEMME RACING	2° SLALOM DELLA CONCA D'ORO	PA	SICILIA
	9	TEAM ALGHERO CORSE	19° SLALOM RIVIERA DEL CORALLO	SS	SARDEGNA
	16	ASS. SPORT. DILETT. PEGASO	RALLY CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	16	RALLY TEAM 971	25° RALLY CITTA' DI TORINO	TO	PIEMONTE
	16	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT	2° RALLY CITTA' DI CELLOLE	CE	CAMPANIA
	16	BASSANO RALLY RACING	5° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	23	ASS. SPORT. DILETT. AUTOCONSULT	19° COLLI MORENICI MANTOVANI	MN	LOMBARDIA
	23	PRS GROUP SRL	17° RALLY ADRIATICO	AN	MARCHE
	23	A.C. CAMPOBASSO	18° SLALOM CITTA' DI CAMPOBASSO	CB	MOLISE
	23	TEAM OSILO CORSE-TEAM BONO CORSE	3° SLALOM CITTA' DI BONO	SS	SARDEGNA
	23	A.S. 991 RACING	3° BAGNASCO BATTIFOLLO	CN	PIEMONTE
MAGGIO	30	ASS. ABETI RACING	28° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE	PT	TOSCANA
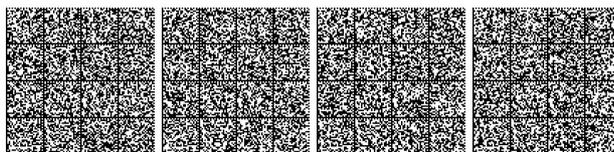
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	30	COM. ORG. CM SPORT-A.S.D. CM SPORT	4° RONDE DELLE MINIERE	PC	EMILIA ROMAGNA
	30	A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE ONLUS	36° RALLY COPPA D'ORO	AL	PIEMONTE
	30	MARCA RACING SRL	27° RALLY DELLA MARCA	TV	VENETO
	30	SOC. SPORT. GRUPPO SPORT. MOTORI OZIERI	8° AUTOSLALOM CITTA' DI OZIERI	SS	SARDEGNA
	30	TEAM PALIKE' A.S.D.	10° AUTOSLALOM DEI MUSEI A CHIARAMONTE GULFI	RG	SICILIA
GIUGNO	6	ASS. SPORT. DILETT. IMBRO' SPORT RACING	6° RALLY CITTA' DI SIRAKUSAY MARE MONTI	SR	SICILIA
	6	ACI-CSAI	RALLY ITALIA SARDEGNA	SS	SARDEGNA
	6	SUPERGARA S.R.L.	43° SUSA-MONCENISIO	TO	PIEMONTE
	13	A.S.D. LANTERNARALLY	26° RALLY DELLA LANTERNA	GE	LIGURIA
	13	P.S.A.	46° RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	13	KINISIA KARTING CLUB	6° SLALOM BUSETANO	TP	SICILIA
	13	A.C. AGRIGENTO	3° SLALOM MONTE SARACENO	AG	SICILIA
	13	SCUD. AUT. CLEMENTE BIONDETTI-ACIPROMUOVE FIRENZE	CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO 2010	FI	TOSCANA
	13	TEAM ELITE	2° MAXI SLALOM COLLE SCRAVAION	SV	LIGURIA
	20	BL RACING	6° RALLY CASTELLO ZUMELLESE	BL	VENETO
	20	TEAM PALIKE' A.S.D.	2° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	27	SCUD. LAGONA CORSE	32° RALLY ALTA VAL DI CECINA	PI	TOSCANA
GIUGNO	27	EAGLES RACING	18° RALLY DEI NEBRODI	ME	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	27	MEDITERRANEAN TEAM	RALLY DEL GOCEANO	SS	SARDEGNA
	27	ACISERVICE REGGIO SRL	34° RALLY APPENNINO REGGIANO	RE	EMILIA ROMAGNA
	27	SCUD. IMPERIA CORSE	39° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI-7° RALLY STORICO	IM	LIGURIA
	27	SCUD. CALTANISSETTA CORSE	8° SLALOM DEL BORGO	CL	SICILIA
	27	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	8° SLALOM COMUNE DI CAMPOMAGGIORE	PZ	BASILICATA
LUGLIO	4	FAMS	38° RALLY DI SAN MARINO	PS	MARCHE
	4	A.S. 991 RACING	9° MOSCATO RALLY- 3° HISTORIC RALLY	CN	PIEMONTE
	4	COM. ORGAN. CAR RACING	11° BENACUS RALLY	VR	VENETO
	4	TEAM PALIKE' A.S.D.	5° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELL'UMBERTO	ME	SICILIA
	11	ITALIA GRANDI EVENTI	7° RALLY VALLE DEL SOSIO	PA	SICILIA
	11	SCUD. ETRURIA	30° RALLY INTERN. CASENTINO	AR	TOSCANA
	11	A.C. CREMONA	11° CIRCUITO CREMONA-CREMONA STORICO	CR	LOMBARDIA
	11	TEAM ELITE	5° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO	IM	LIGURIA
	18	RANDOM TEAM	25° RALLY CITTA' DI CECCANO-TROFEO CIOCIARIA	FR	LAZIO
	18	SAN MARTINO CORSE	30° RALLY INT. SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	18	TIM CROSS	35° RALLY CITTA' DI MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA
	18	P.S.A.	33° RALLY 111 MINUTI	NO	PIEMONTE
LUGLIO	18	A.S. 991 RACING	3° SOMANO-BOSSOLASCO	CN	PIEMONTE
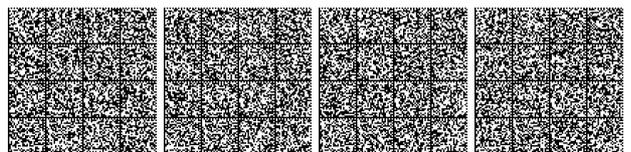
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	25	SPORT& JOY A.S.D.	3° RALLY DI MAJANO	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	25	COM. ORG. CM SPORT-A.S.D. CM SPORT	3° RALLY LE 3 VALLI DEL PINOT	PV	LOMBARDIA
	25	SCUD. BALESTRERO LUCCA S.R.L.	45° RALLY COPPA CITTA' DI LUCCA	LU	TOSCANA
	25	GRUPPO SPORT. DILETT. A.C. ASCOLI PICENO	10° SLALOM CITTA' DI ASCOLI PICENO	AP	MARCHE
	25	TEAM PALIKE' A.S.D.	10° AUTOSLALOM CITTA' DI SAN PIERO PATTI	ME	SICILIA
	25	RALLY CLUB SANDRO MUNARI	2° RAC CLASSIC	BO	EMILIA ROMAGNA
AGOSTO	1	COM. ORG. VALENZA MOTORI	2° RONDE VALLI DEL GIAROLO	AL	PIEMONTE
	1	TEAM OSILO CORSE	11° SLALOM CITTA' DI OSILO	SS	SARDEGNA
	1	MOTORSPORT CASERTA CORSE	7° SLALOM CITTA' DI SANTOPADRE	FR	LAZIO
	1	AUTOMOBIL CLUB VERONA	5° RALLY DUE VALLI HISTORIC	VR	VENETO
	8	TEAM PALIKE' A.S.D.	5° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTEL DI LUCIO	ME	SICILIA
	15	EQUIPE VITESSE EVENTS	3° RONDE CITTA' DI VARALLO	VC	PIEMONTE
	22	SCORZE' CORSE ASD	7° RALLY CITTA' DI SCORZE' INTERN. A INVITI	VE	VENETO
	22	CIOCCO CENTRO MOTORI	3° RALLY 12 ORE IL CIOCCO	LU	TOSCANA
	22	A.S.D. SALENTO MOTOR SPORT	2° RALLY DEI 5 COMUNI	LE	PUGLIA
	22	TEAM PALIKE' A.S.D.	4° AUTOSLALOM DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	SICILIA
	29	MOTORSPORT MONCALVO	22° RALLY DEL TARTUFO	AT	PIEMONTE
AGOSTO	29	SCUD. INTERCOMUNALE JONIO CORSE	RALLY TAORMINA MESSINA 2010	ME	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	29	TEAM PALIKE' A.S.D.	3° AUTOSLALOM CITTA' DI CIMINNA-TROF. GATTOPARDO	PA	SICILIA
	29	A.C. MATERA	7° SLALOM CITTA' DI MONTESCAGLIOSO	MT	BASILICATA
SETTEMBRE	5	COMUNE DI PICO	32° RALLY DI PICO	FR	LAZIO
	5	REGGELLO MOTOR SPORT	3° RALLY DI REGGELLO- 3° RALLY STORICO	FI	TOSCANA
	5	COM. ORG. CM SPORT-A.S.D. CM SPORT	2° RALLY CITTA' DI FERRIERE	PC	EMILIA ROMAGNA
	5	SCUD. FRIULI A.C.U.	46° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI-15° HISTORIC	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	5	SUPERGARA S.R.L.	38° GARESSIO-SAN BERNARDO	CN	PIEMONTE
	12	TIM CROSS	14° RALLY DI CARPINETI	RE	EMILIA ROMAGNA
	12	SPORT RALLY TEAM	16° RALLY DELLE VALLI CUNEESI-5° RALLY STORICO	CN	PIEMONTE
	12	P.S. START A.S.D.	2° RALLY TERRE DI BACCO- 2° RALLY STORICO	PA	SICILIA
	12	A.S.D. LANTERNARALLY	12° RALLY CITTA' DI TORRIGLIA-14° APPENNINO LUGURE	GE	LIGURIA
	12	A.S.D. AUTOSPORT SINICOLA	7° RALLY DEL MONTALBO	NU	SARDEGNA
	12	GIERRE TEAM-ASD STORY CAR MOTORSPORT	26° SLALOM SALERNO-CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
	19	A.C. SONDRIO	54° COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	19	SCUD. PILOTI DEL GARGANO-GARGANO CORSE02-DS SPORT	3° RALLY DEL GOLFO E DELL'ARCANGELO	FG	PUGLIA
	19	TIM CROSS	4° SLALOM DI MONTEFIORINO	MO	EMILIA ROMAGNA
	26	P.S.A.	7° RALLY DELL'OSSOLA	VB	PIEMONTE
SETTEMBRE	26	SCUD. BALESTRERO LUCCA S.R.L.	16° RALLY CITTA' DI CAMAIORE	LU	TOSCANA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	26	BASSANO RALLY RACING	27° RALLY INTERN. CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	26	AUTOMOBIL CLUB SANREMO	52° RALLY SANREMO	IM	LIGURIA
	26	BOCCHE DI BONIFACIO RACING	4° RALLY BOCCHE DI BONIFACIO	SS	SARDEGNA
	26	ROMBO TEAM	11° SLALOM MASSA LUBRENSE	NA	CAMPANIA
	26	KINISIA KARTING CLUB	8° SLALOM DELL'AGRO ERICINO	TP	SICILIA
	26	ACI LIVORNO SPORT ASD	22° RALLY DELL'ELBA STORICO	LI	TOSCANA
OTTOBRE	3	A.C. PORDENONE	9° AZZANO RALLY	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	3	SCUD. CALTANISSETTA CORSE	8° RALLY CITTA' DI CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	10	AUTOMOBIL CLUB PRATO-A.S. EFFEPIGROUP	19° COPPA CITTA' DI PRATO	PO	TOSCANA
	10	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT	15° RALLY PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
	10	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	29° RALLY COSTA SMERALDA SARDEGNA 2010	OT	SARDEGNA
	10	RALLY TEAM 971	37° RALLY TEAM 971	AL	PIEMONTE
	10	GLOBAL RALLY SRL-GLOBAL RALLYRACING	4° RALLY VALDIANO	SA	CAMPANIA
	10	ROMBO TEAM	7° SLALOM PIMONTE-AGEROLA	NA	CAMPANIA
	17	AUTOMOBIL CLUB VERONA-A.C. VERONA	28° RALLY INTERN. DUE VALLI	VR	VENETO
	17	S.S.D. FAVARA RALLY TEAM ARL	20° FABARIA RALLY-25° RALLY DEI TEMPLI	AG	SICILIA
	17	A.C. LIVORNO-ACI LIVORNO SPORT ASD	4° RONDE ISOLA D'ELBA	LI	TOSCANA
OTTOBRE	17	OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D.-ASS. NICOLA BUSSENI A.S.	3° RALLY CITTA' DI BRESCIA	BS	LOMBARDIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	24	SCUD. RUBICONE CORSE S.R.L.	SERIE IRS-9° RALLY RONDE DEL RUBICONE-RALLY STORICO	FC	EMILIA ROMAGNA
	24	A.C. CAMPOBASSO-AUT. CLUB CAMPOBASSO-TECNO MOTOR RACING TEAM	11° RALLY DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	MOLISE
	24	SPORT RALLY TEAM	17° RONDE DELLA PIETRA DI BAGNOLO	CN	PIEMONTE
	24	A.S.D. PICO TEAM RACE	2° RONDE CITTA' DI SPERLONGA	LT	LAZIO
	24	A.S. TRE CIME PROMOTOR-DOLOMITI MOTOR SPORT PROMOTION	5° RONDE DOLOMITI	BL	VENETO
	24	A.C. SALERNO	9° SLALOM CITTA' DI CORBARA	SA	CAMPANIA
	24	TEAM PALIKE' A.S.D.	5° AUTOSLALOM CITTA' DI CALTAVUTURO	PA	SICILIA
	31	THREE UNIT RACE	23° RALLY DELLE VALLI PIACENTINE	PC	EMILIA ROMAGNA
	31	AUTOMOBIL CLUB PORDENONE	24° RALLY PIANCAVALLO STORICO	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
NOVEMBRE	7	AUTOCLUB NAZ. FORZE DI POLIZIA	4° CARNIA ALPE RONDE-RALLY POLIZIE	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	7	SCUD. IMPERIA CORSE	8° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI	IM	LIGURIA
	14	ENTE AUTONOMO PERGUSA	25° RALLY DI PROSPERINA	EN	SICILIA
	14	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	3° RALLY RONDE DEI VIVAI PISTOIESI	PT	TOSCANA
	21	TEAM CARS 2006 ASS.SPORT. DILETT.	14° RONDE D'INVERNO	AT	PIEMONTE
	21	GIESSE PROMOTION	7° RONDE CITTA' DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
	21	RST SPORT ASS. SPORT. DILETT.	5° RONDE CITTA' DI ALBENGA	SV	LIGURIA
	28	A.C. PORDENONE	13° VALLI PORDENONESI	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
NOVEMBRE	28	PROMOGIP SRL-GIP RACING SCUD. AUT.	3° RONDE DI POMARANCE	PI	TOSCANA
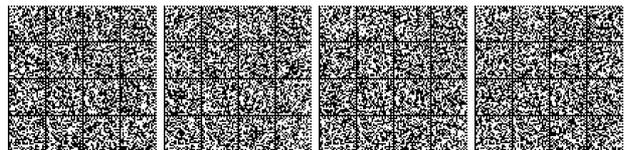
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	28	EAGLES RACING	6° RONDE DEI PELORITANI	ME	SICILIA
	28	ASS. SPORT. DILETT. AUTOCONSULT	9° RALLY LAGO D'IDRO	BS	LOMBARDIA
DICEMBRE	5	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT	6° PREALPI MASTER SHOW RALLY RONDE	TV	VENETO
	12	CAR RACING	2° DRIVER RALLY SHOW-3°COPPA ARENA HISTORIC	VR	VENETO
	12	PROMOSERVICE S.R.L.	2° RALLY RONDE COLLINE DI CESENA	FC	EMILIA ROMAGNA
	19	CIOCCO CENTRO MOTORI	19° RALLY IL CIOCCHETTO	LU	TOSCANA
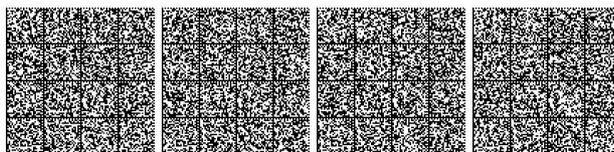
Elenco 2

a) GARE DI VELOCITA' MOTO					
(confermate)					
MESE	**DATA**	**ORGANIZZATORE**	**GARA**	**PRV**	**REGIONE**
APRILE	18	M.C. LA BALZANA	RADICONDOLI-MADONNA OLLI	SI	TOSCANA
GIUGNO	13	M.C. IMPERIA	CARPASIO-PRATI PIANI	IM	LIGURIA
GIUGNO	27	M.C. FRANCO MANCINI 2000	POGGIO-VALLEFREDDA	FR	LAZIO
LUGLIO	11	M.C. VELLANO DUROTE	VELLANO-MACCHINO	PT	TOSCANA
AGOSTO	1	A.M.C. GARFAGNANA	SILLANO-OSPEDALETTO	LU	TOSCANA
AGOSTO	22	M.C. BAZZANO	CASTIONE-BAZZANO	PR	EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO *B*
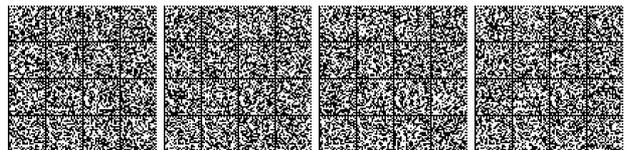
GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con nota in data 15 dicembre 2009 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 09 dicembre 2009 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2010, di cui all'elenco allegato, che è stato così suddiviso:
- elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);

- elenco 4 (Moto) di cui:
a) gare velocità moto;
b) regolarità moto d'epoca.

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Roma, 10 febbraio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

Elenco 3

a) GARE DI VELOCITA' AUTO					
(Nuova istituzione)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
GIUGNO	27	AC BRESCIA	40° TROFEO VALLECAMONICA-40° TROFEO VALLECAMONICA STORICO-MALEGNO OSSIMO BORNO	BS	LOMBARDIA
AGOSTO	29	TEAM MILLE MIGLIA ASS. SPORT. DILETT.	7° BERZO DEMO-CEVO	BS	LOMBARDIA
	29	ASS. ABETI RACING	16° LIMABETONE STORICA	PT	TOSCANA
	29	SCUD. COSENZA CORSE	1° SALITA DELLA CROCETTA	CS	CALABRIA
	29	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	7° CRONOSCALATA LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA	CT	SICILIA
	12	A.C. RAGUSA-TECNO RACING SERVICE	53° COPPA MONTI IBLEI STORICA	RG	SICILIA
OTTOBRE	3	CHIANTICUP RACING	31° COPPA DEL CHIANTI CLASSICO	SI	TOSCANA
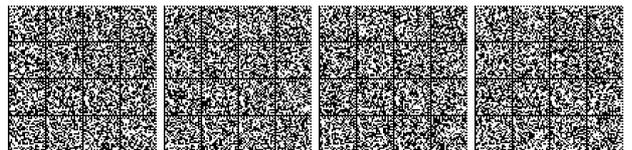
Elenco 3

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rallyes Nuova Istituzione

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	31	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L.	1° RALLY RONDE DI RADICOFANI	SI	TOSCANA
FEBBRAIO	7	PROMOGIP SRL	1° RONDE DI LARCIANO	PT	TOSCANA
	7	RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA	1° RONDE DI ANDORA	SV	LIGURIA
	21	VR AUTORACING ASD	1° RONDE CITTA' DI BOSCOCHIESANUOVA	VR	VENETO
	21	A.S. 991 RACING	1° RONDE DELLE LANGHE	CN	PIEMONTE
	28	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT	1° RONDE VALLE DEL CALORE-TROF. V. SAUCHELLI	AV	CAMPANIA
MARZO	7	COMUNE DI PICO	1° RONDE DEL LAZIO	FR	LAZIO
	7	AUTOCLUB NAZ. FORZE POLIZIA	RALLY RONDE ALTO FRIULI	UD	FRIULI V.G.
	14	A.S. AQUILA CLUB ONLUS	1° RALLY RONDE DELLO JATO	PA	SICILIA
	14	TEAM ELITE	1° MAXI SLALOM SP. BADALUCCO MONTALTO	IM	LIGURIA
	21	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT	2° SLALOM MONTE DI PROCIDA	NA	CAMPANIA
	21	SC. PILOTI SALENTINI-SCUDERIA CASARANO	3° TROFEO PISTA SALENTINA	LE	PUGLIA
	21	PROMOGEST SRL	14° RALLY DEI CASTELLI ROMANI	RM	LAZIO
	28	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT	8° RALLY PREALPI TREVIGIANE TERRA	TV	VENETO
	28	SPORT FAVALE 07	1° SLALOM DI PITELLI	SP	LIGURIA
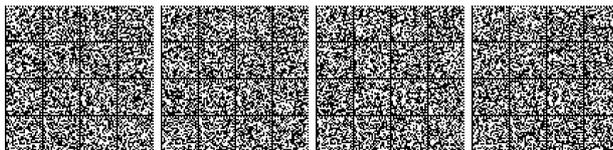
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	11	COM. ORG. POL. AVIS COMUNALE RIPI	3° SLALOM CITTA' DI TORRICE-TROFEO AVIS	FR	LAZIO
	11	A.C. AVELLINO	8° SLALOM DELLA LAURA	AV	CAMPANIA
	11	CHIANTICUP	2° RADICONDOLI RALLY REVIVAL	SI	TOSCANA
	18	A.C. GORIZIA-FULL SPORT CAR	1° RONDE DELL'ISONTINO	GO	FRIULI V.G.
	18	VR AUTORACING ASD	3° SLALOM DELL'AMARONE	VR	VENETO
	18	A.S. DIEMME RACING	2° SLALOM CITTA' DI GODRANO	PA	SICILIA
	18	ROMBO TEAM	24° COPPA DELLE DUE COSTIERE	NA	CAMPANIA
	25	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	1° RONDE VALLE DEL LIRI	LA	LAZIO
	25	A.S. KINISIA KARTING CLUB	7° SLALOM CITTA' INTERNAZIONALE DEI MARMI	TP	SICILIA
	25	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	13° SLALOM COMUNE DI PICERNO	PZ	BASILICATA
	25	SOC. SPORT. GRUPPO SPORT MOTORI OZIERI	1° SLALOM AUTODROMO DI MORES	SS	SARDEGNA
MAGGIO	2	GLOBAL RALLY SRL-GLOBAL RALLYRACING	1° RALLY RONDE MOTUS-TROF. COSTA MOLISANA	CB	MOLISE
	2	P.S.A.	RONDE DELLA LANA	BI	PIEMONTE
	2	COM. ORG. POL. AVIS COMUNALE RIPI	11° SLALOM CITTA' DI RIPI-TROF.AVIS-M. CIUFOLI	FR	LAZIO
	2	A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT	2° SLALOM CITTA' DI SARNO	SA	CAMPANIA
	2	SCUD. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	MIGNANEGO/GIOVI	GE	LIGURIA
	2	A.S.D. SCUDERIA LA CONTEA RACING MODICA	5° SLALOM CITTA' DI MODICA	RG	SICILIA
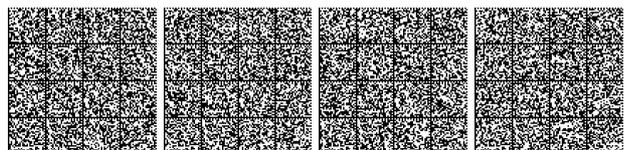
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	9	A.C. PESCARA	1° SLALOM MOSCUFO-ABRUZZO	PE	ABRUZZO
	9	SCUD. PILOTI SALENTINI	32° SLALOM SANTA CESAREA TERME	LE	PUGLIA
	9	AUTOMOBILE CLUB PALERMO	TARGA FLORIO HISTORIC 2010	PA	SICILIA
	16	TEAM ELITE	1° TWIN SLALOM CITTA' DI TORANO	SV	LIGURIA
	23	P.S. START A.S.D.	1° RONDE ALTE MADONIE	PA	SICILIA
	30	ACQUAVIVA CORSE	16° SLALOM DI ACQUAVIVA PICENA	AP	MARCHE
	30	COM. ORG. POL. AVIS COMUNALE RIPI	2° SLALOM CITTA' DI VEROLI TROFEO VIGLIANTI	FR	LAZIO
	30	A.C. TERAMO	19° RALLY TERAMO	TE	ABRUZZO
GIUGNO	6	VALPOLICELLA RALLY CLUB	1° SLALOM PALIO DEL RECIOTO	VR	VENETO
	6	A.S. DIEMME RACING	1° SLALOM CITTA' DI MONREALE	PA	SICILIA
	6	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	3° SLALOM CITTA' DI CASTELFORTE	LT	LAZIO
	6	ASS. SPORT. DILETT. IMBRO' SPORT RACING	RALLY STORICO CITTA' DI SIRAKUSAY	SR	SICILIA
	13	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	13° RALLY PROVINCIA DI CASERTA	CE	CAMPANIA
	13	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	3° SLALOM COMUNE DI VIGGIANO	PZ	BASILICATA
	13	PROMOGIP SRL	26° RALLY DI MONTECATINI TERME E VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA
	20	SCUD. PILOTI SALENTINI	44° RALLY DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	20	A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	1° SLALOM CITTA' DI FORMIA	LT	LAZIO
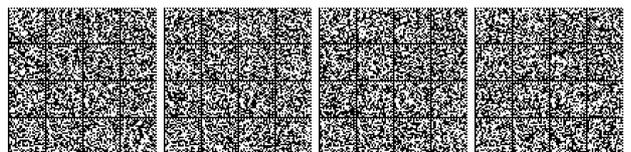
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	20	SPORT FAVALE 07	1° SLALOM VOBBIA-CROCEFIESCHI	GE	LIGURIA
	20	TEAM OSILO CORSE	1° SLALOM CITTA' DI CODRONGIANOS	SS	SARDEGNA
	20	TIM CROSS	MODENA 100 ORE CLASSIC	MO	EMILIA ROMAGNA
	27	NEW TEKNOLOGY SPORT	1° SLALOM CALVI-GIANO	CE	CAMPANIA
	27	RACING TEAM QUERCIA	17° BAITONI-BONDONE (LAGO D'IDRO)	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	27	SCUDERIA PALLADIO	1° RALLY DEI CAMPIONI STORICO	VI	VENETO
LUGLIO	4	SPORT FAVALE 07	3° SLALOM FAVALE-CASTELLO	GE	LIGURIA
	4	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	4° SLALOM CITTA' DI CASALVIERI	FR	LAZIO
	4	SOC. SPORT. GRUPPO SPORT MOTORI OZIERI	16° AUTOSLALOM PONTE MOLINU-PATTADA	SS	SARDEGNA
	11	A.C. AVELLINO	14° SLALOM DI MONTEVERGINE	AV	CAMPANIA
	11	A.C. AGRIGENTO	12° SLALOM SCIACCA MONTE KRONIO	AG	SICILIA
	18	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	10° SLALOM DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	CAMPANIA
	25	A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	8° SLALOM CITTA' DI AUSONIA-CORENO	FR	LAZIO
AGOSTO	1	P.S.A.	1° RALLY DELLE PERTICHE E DELLA VALSABBIA	BS	LOMBARDIA
	1	A.C. PESCARA	24° RALLY PESCARA-ABRUZZO	PE	ABRUZZO
	1	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	10° SLALOM COMUNE DI LAURENZANA	PZ	BASILICATA
	8	ACI LIVORNO SPORT	RONDE LIBURNA ASFALTO	LI	TOSCANA
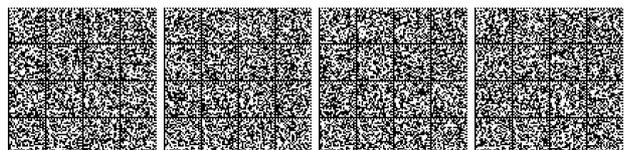
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
AGOSTO	8	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	3° RONDE M.S. GIOVANNI CAMPANO-T. DELL'IRI	FR	LAZIO
	8	AUTORACING ASD	1° RONDE CITTA' DI NEGRAR	VR	VENETO
	8	TOP COMPETITION	7° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	8	TIM CROSS	1° RALLY RONDE CITTA' DEL VULCANETTO	RE	EMILIA ROMAGNA
	29	ADIGE SPORT	3° SLALOM TRENTINO-MEM. RENZO ZANOTELLI	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	29	A.S. 991 RACING	1° OLUX-SAUXE D'OULX	TO	PIEMONTE
	29	GRUPPO MOTORI TULA	5° SLALOM CITTA' DI TULA	SS	SARDEGNA
	29	COM. ORG. POL. AVIS COMUNALE RIPI	SLALOM CRONOSCALATA CITTA' TURRIVALIGNANI	PE	ABRUZZO
SETTEMBRE	5	A.S. DIEMME RACING	1° SLALOM DELLE SPIGHE	PA	SICILIA
	5	SCUD. PESCARA CORSE-A.S.D. GRECCIO CORSE	10° AUTOSLALOM CITTA' DI GRECCIO	RI	LAZIO
	5	A.C. AVELLINO	7° SLALOM DEL MALEPASSO	AV	CAMPANIA
	12	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	6° SLALOM ABRUZZO CITERIORE-TURRIVALIGNANI	PE	ABRUZZO
	19	TEAM PALIKE' A.S.D.	8° RALLY ETNEO DEL COMMERCIO	CT	SICILIA
	19	SCUD. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	CERANESI-PRAGLIA	GE	LIGURIA
	19	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	28° SLALOM CASERTAVECCHIA	CE	CAMPANIA
	19	SAN MARTINO CORSE	1° HISTORIC RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
OTTOBRE	3	PALAZZINA SPORT	23° RAAB - RALLY ALTO APP. BOLOGNESE	BO	EMILIA ROMAGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	3	A.S.D. JOLLY MOTOR EVENTS	1° JOLLY RONDE VALLE D'AOSTA	AO	VALLE D'AOSTA
	3	TEAM ELITE	1° MAXI SLALOM DRONERO MONTEMALE	CN	PIEMONTE
	3	ASS. DALIDA'	9° SLALOM MONTE CONDRO'	CZ	CALABRIA
	3	POVIL RACE SPORT	3° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
	10	COM. ORG. CM SPORT-A.S.D. CMSPORT	1° RALLY CITTA' DI OSTIGLIA	MN	LOMBARDIA
	10	AUTOMOBIL CLUB ACIREALE	21° SLALOM CITTA' DI GIARRE	CT	SICILIA
	10	SPORT FAVALE 07	2° SLALOM CICAGNA-ORERO	GE	LIGURIA
	17	PRS GROUP SRL	12° RALLY MARCHE	MC	MARCHE
	17	A.S. KINISIA KARTING CLUB	19° SLALOM KINISIA	TP	SICILIA
	24	SCUD. MOTOR GROUP	2° RONDE DEI CAMPIONI-JESOLO CITY BEACH	VE	VENETO
	24	SCUD. PILOTI SALENTINI-SCUD. CARASANO	4° TROFEO PISTA SALENTINA	LE	PUGLIA
	24	A.C. COMO	29° TROFEO ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	31	SCUD. CITTA' DI SCHIO A.S.D.	1° RONDE ALTOPIANO 7 COMUNI	VI	VENETO
	31	ASS. SPORT. DILETT. EGNATHIA	1° SLALOM SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	31	EAGLES RACING	1° RONDE DI ZAPPA	ME	SICILIA
	31	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	2° SLALOM CAPOCASTELLO	AV	CAMPANIA
NOVEMBRE	7	RALLY TEAM 971	1° RALLY RONDE DELLA COLLINA	TO	PIEMONTE
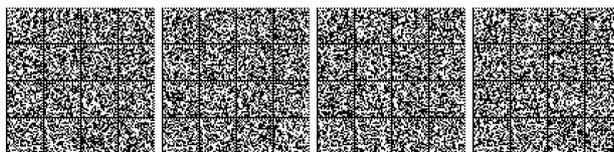
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
NOVEMBRE	7	P.S.A.	1° RALLY CAMUNO	BS	LOMBARDIA
	7	GLOBAL RALLY SRL-GLOBAL RALLYRACING	1° RONDE DELLA MUSICA CITTA' DI PANNARANO M.	BN	CAMPANIA
	7	ROMBO TEAM	6° SLALOM SORRENTO-SANT'AGATA	NA	CAMPANIA
	14	SCUD. PALLADIO	1° RONDE CITTA' DEL PALLADIO	VI	VENETO
	21	PRS GROUP SRL	3° RONDE BALCONE DELLE MARCHE	MC	MARCHE
	21	ROMBO TEAM	3° RALLY DI NAPOLI	NA	CAMPANIA
DICEMBRE	5	MOTORSPORT CASERTA CORSE-MOTORSPORT 2C EVENTI ASD/ASAR GRUPPO SPORTIVO	7° RONDE ALTO CASERTANO-ROCCA D'EVANDRO	CE	CAMPANIA
	5	SPORT RALLY TEAM	1° RONDE COLLINE DEL ROERO	CN	PIEMONTE
	5	A.S. AQUILA CLUB ONLUS	1° RALLY RONDE ADELKAM	TP	SICILIA
	12	VALDELSA CORSE A.S.D.	1° RONDE DELLA FETTUNTA	SI	TOSCANA
	12	ITALIA GRANDI EVENTI-TEMPO S.A.S.	1° RONDE PALERMO RALLY	PA	SICILIA
	19	A.S.D. TECNO RACING SERVICE	7° RALLY RONDE CITTA' DI VITTORIA	RG	SICILIA
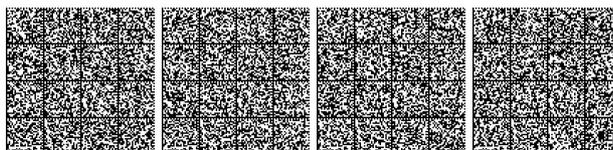
Elenco 4

a) GARE DI VELOCITA' MOTO

(Nuova Istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MAGGIO	9	M.C. I LUPI DI VARAZZE	PRATO ROTONDO-M.TE BEIGUA	SV	LIGURIA
SETTEMBRE	5	M.C. M.G.	GORNO-ONETA PASSO ZAMBLA	BG	LOMBARDIA

Elenco 4

b) GARE DI REGOLARITA' MOTO D' EPOCA

(Nuova Istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MAGGIO	23-29	M.C. TERNI L. LIBERATI	MOTOGIRO D'ITALIA	PG	UMBRIA-TOSCANA
GIUGNO	10-13	M.C. GENOVA	20.000 PIEGHE	GE	LIGURIA
SETTEMBRE	24-26	M.C. CAGLIARI	MOTOGIRO SARDEGNA	CA	SARDEGNA

10A02542
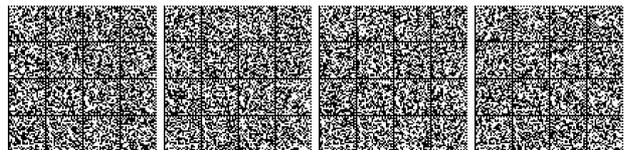
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo sulla Forza Multinazionale di Pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998; del Protocollo aggiuntivo, firmato ad Atene il 12 gennaio 1999; del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999; del terzo Protocollo aggiuntivo, firmato ad Atene il 21 giugno 2000; del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma 1'11 dicembre 2002.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 10 luglio 2009, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2009, si è provveduto a depositare, in data 19 novembre 2009, lo strumento di ratifica dell'Accordo sulla Forza Multinazionale di Pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998; del Protocollo aggiuntivo, firmato ad Atene il 12 gennaio 1999; del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999; del terzo Protocollo aggiuntivo, firmato ad Atene il 21 giugno 2000; del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma 1'11 dicembre 2002.

L'Accordo e il Protocollo aggiuntivo sopracitati, ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo stesso, sono entrati in vigore il 19 dicembre 2009; il secondo Protocollo aggiuntivo, ai sensi dell'art. 10 par. 2 dello stesso, è entrato in vigore il 19 novembre 2009; il terzo Protocollo aggiuntivo, ai sensi dell'art. 12 dello stesso, è entrato in vigore il 29 novembre 2009; il quarto Protocollo aggiuntivo, ai sensi dell'art. 5 par. 2 dello stesso, è entrato in vigore il 29 novembre 2009, mentre, ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni dell'art. 3, par. 2, 3, 6, 8 e 10 del quarto Protocollo sono entrate in vigore subito dopo l'entrata in vigore del secondo Protocollo.

10A02554

Rilascio di *exequatur*

In data 27 gennaio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luca Fiormonte, console onorario della Repubblica delle Maldive a Roma.

10A02545

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

La sig.ra Shira Mohammed, Console onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago);

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago);

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Caracas;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Port of Spain dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Caracas;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02543

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Criciuma (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Il sig. Guilherme Pazini Bortoluzzi, Agente Consolare onorario d'Italia in Criciuma (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;
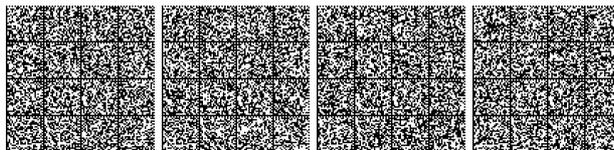
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dell'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

f) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentete da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Curitiba;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Criciuma;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02544

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Rankweil (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Il sig. Josef Krautler, Console onorario in Rankweil, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla ambasciata d'Italia in Vienna degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Rankweil;

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Vienna;

e) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Vienna della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Rankweil;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Vienna;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02546

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Tangeri (Marocco)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Il sig. Gianfranco Ginelli, vice Console onorario in Tangeri (Marocco), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Casablanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Casablanca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Casablanca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Casablanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Casablanca;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02548

Elevazione delle Agenzie Consolari onorarie in Port Elizabeth ed East London a Vice Consolati onorari (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Art. 1.

L'Agenzia Consolare onoraria in Port Elizabeth (Sud Africa) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Port Elizabeth (Sud Africa) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Cape Town, con la seguente circoscrizione territoriale: Nelson Mandela Metropole, Western District Municipality, Inxuba Yethemba Local District Municipality.

Art. 3.

L'Agenzia Consolare onoraria in East London (Sud Africa) è soppressa.

Art. 4.

È istituito in East London (Sud Africa) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Cape Town, con la seguente circoscrizione territoriale: Buffalo City Municipality, District Municipalities di Amatole, Oliver Thambo, Alfred Nzo (eccetto la Umzimkulu Local District Municipality), Ukhalamba e Chris Hani (eccetto la Inxuba Yethemba Local District Municipality).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02547

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Concessione del servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma-Fiumicino e viceversa

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 0000019 del 22 gennaio 2010, è stato concesso alla soc. Air Alps, in esclusiva, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa ed inoltre è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2009 dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e dalla soc. Air Alps per lo svolgimento del medesimo servizio.

10A02560

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cytotect Biotest»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 215 del 21 gennaio 2010

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GMBH con sede legale e domicilio in Landsteinerstrasse 5 - D-63303 Dreieich (Germania).

Medicinale: Cytotect Biotest.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026167015 - «500 U.I. soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml varia in: A.I.C. n. 026167015 - «500 U. soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 026167027 - «1000 U.I. soluzione per infusione» 1 fiala da 20 ml varia in: A.I.C. n. 026167027 - «1000 U. soluzione per infusione» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 026167039 - «2.500 U.I. soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml varia in: A.I.C. n. 026167039 - «2500 U. soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

10A02558

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si comunica:

la seguente impresa ha cessato ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine:

Ditta	Marchio
Lab.Ora Srl - Amaro (UD), via Jacopo Linussio, 1	177UD

I punzoni in dotazione sono stati restituiti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine, che ha provveduto alla loro deformazione.

Le seguenti ditte sono state cancellate dal registro degli assegnatari per mancato pagamento del rinnovo annuale, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251:

Ditta	Marchio
Lab. Orafo La Meridiana di Buiat Erica - Aiello del Friuli via Marconi, 83	175UD
Ermacora Fortunato Eredi Snc - Tarcento (UD) piazza Roma, 4	128UD

I punzoni in dotazione sono stati richiesti ma non ancora restituiti alla Camera di commercio per la loro deformazione.

Si prende atto della denuncia, sporta da Alessandro Croatto, legale rappresentante della ditta Fincro Srl con sede a Udine via Mercerie, 8, marchio identificativo 176UD, di smarrimento di un punzone.

10A02556

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Pangea - Società Cooperativa Sociale», in Udine

Con deliberazione n. 219 dd. 11 febbraio 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «Pangea - Società Cooperativa Sociale» con sede in Udine, costituita addì 3 agosto 2005, per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A02557

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-050) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
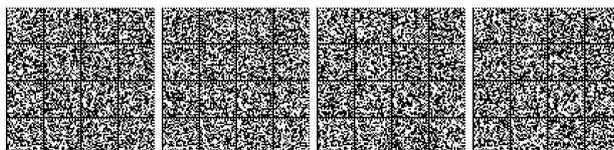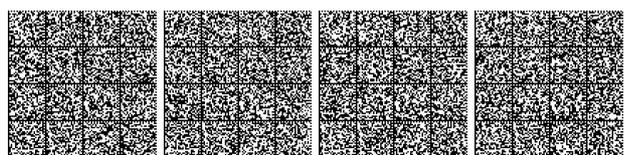
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
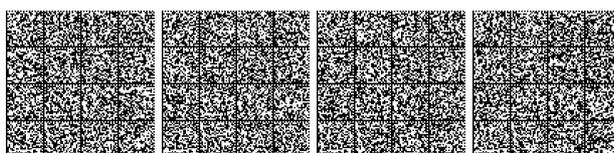
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.